

Serie Ordinaria - Martedì 07 agosto 2012



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Deliberazione Giunta regionale 25 luglio 2012 - n. IX/3814

Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco delle Groane. 2

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 07 agosto 2012

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 25 luglio 2012 - n. IX/3814
Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco delle Groane

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) trasmessa a Regione Lombardia dal Parco regionale delle Groane con nota pervenuta in data 24 dicembre 2009, prot. n. T1.2009.0026870;

Viste:

- la direttiva 1992/43/CEE «*Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*»;
- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «*Legge quadro sulle aree protette*»;
- la legge regionale 20 agosto 1976, n. 31 «*Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane*»;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «*Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*» e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale 29 aprile 2011, n. 7 «*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale*»;
- l'ordine del giorno del Consiglio regionale n. 5195 del 28 luglio 2011 che impegna la Giunta regionale a garantire le superfici attuali dei parchi e la loro implementazione, nonché a favorire e sostenere il contenimento del consumo del suolo;
- la d.g.r. 30 luglio 2004 n. 7/18476 «*Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale delle Groane approvato con l.r. 43/88*»;
- la d.g.r. 30 dicembre 2009 n. 8/10962 «*Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali comprensivi del settore Alpi e Prealpi*»;

Preso atto che:

- l'avviso di avvio del procedimento di adozione della variante generale al Piano territoriale di Coordinamento è stato pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2008 - Serie Inserzioni e Concorsi, nonché all'albo pretorio del Parco l'11 luglio 2008;
- l'avviso dell'avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della variante al piano territoriale di coordinamento e della Valutazione Ambientale Strategica è del 9 Settembre 2008;
- in data 28 maggio 2009, l'Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, d'intesa con l'Autorità precedente, ha espresso parere motivato positivo in ordine alla Valutazione Ambientale (VAS) della succitata variante;
- con deliberazione n. 16 del 29 Maggio 2009, l'Assemblea Consortile del Parco ha adottato la variante al PTC costituita da:
 - Relazione tecnica;
 - Norme tecniche di attuazione;
 - Tav. 1A e 1B di planimetria di piano;
 - Tav. 2A, 2B, 2C e 2D Carta di descrizione degli elementi costitutivi per la definizione della carta del paesaggio;
 - Tav. 3A, 3B, 3C e 3D Carta di caratterizzazione dello stato dei luoghi;
 - Tav. 4A, 4B, 4C e 4D Carta di sintesi delle classi di paesaggio;
 - Bozza di rapporto ambientale comprensiva della valutazione di incidenza e corredata dalle tav. 1A e 1B;
 - Documento di scoping;
 - Sintesi non tecnica;
- con deliberazione n. 28 del 27 novembre 2009 l'Assemblea Consortile ha attestato l'avvenuta pubblicazione

della variante al PTC all'albo pretorio dell'Ente gestore del Parco e degli Enti consorziati, sul BURL n. 26 del 25 giugno 2009, sui quotidiani «*L'Avvenire*» del 26 giugno 2009 e «*Il Giornale*» del 25 giugno 2009 e sul sito www.parcogroane.it;

- a seguito della pubblicazione della variante generale al P.T.C., sono state inviate all'Ente gestore del Parco n. 92 osservazioni nei termini e n. 4 fuori termine;
- con deliberazione n. 28 del 27 novembre 2009, l'Assemblea Consortile ha esaminato tutte le osservazioni pervenute, comprese quelle fuori termine;
- in data 4 dicembre 2009, l'Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, d'intesa con l'Autorità precedente, ha espresso parere motivato positivo in ordine alla Valutazione Ambientale (VAS) della variante generale al P.T.C. in seguito all'accoglimento delle osservazioni;
- sono pervenute 9 osservazioni in Regione Lombardia, oltre i termini di legge di sessanta giorni dalla pubblicazione della proposta di variante da parte del Parco;

Dato atto che:

- in attuazione all'art. 19, comma 2, della l.r. 86/83 così come modificato dalla l.r. n. 7 del 5 febbraio 2010, la Giunta verifica il PTC del parco, così come osservato e controdedotto dall'Ente Gestore;
- con legge regionale 29 aprile 2011 n. 7 i confini del Parco regionale delle Groane sono stati ampliati ed è stato istituito l'omonimo parco naturale su cui vige apposita disciplina;

Preso atto che:

- con decreto del Direttore Generale Sistemi Verdi e Paesaggio n. 6892 del 12 luglio 2010 è stato istituito il Gruppo di Lavoro interdirezionale per l'istruttoria relativa alla variante al P.T.C. del Parco delle Groane, nella sua versione controdedotta, al fine di garantire una pluralità di competenze connesse alla conoscenza dei diversi aspetti incidenti sul territorio;
- l Gruppo di Lavoro, scaduto il 31 dicembre 2011, è stato ricostituito con decreto del Direttore Generale Sistemi Verdi e Paesaggio n.1334 del 22 febbraio 2012, integrandolo con un rappresentante della DC Affari istituzionali e Legislativo;
- i componenti del Gruppo di Lavoro hanno effettuato 4 sopralluoghi nelle aree interessate dalla variante nelle date del 18 maggio 2010, 16 giugno 2010, 21 luglio 2010, 27 febbraio 2012 e si sono riuniti 12 volte, rispettivamente nelle sedute del 6 maggio, 15 luglio, 7-13-20 settembre, 7 ottobre, 30 novembre 2010, 12 gennaio, 21-26 ottobre, 17 novembre 2011, 2 aprile 2012;

Considerato che:

il Gruppo di Lavoro ha verificato la variante rispetto agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia ed ha stabilito, per l'esame omogeneo delle varianti cartografiche e normative proposte dal Parco, i seguenti criteri istruttori:

- A. salvaguardia della biodiversità, segnalata tra gli obiettivi generali della RER, approvata con d.g.r. VIII/10962 del 30 dicembre 2009, e indicata tra le finalità fondamentali del parco, attraverso la difesa degli habitat caratteristici, che favoriscono la tutela di diverse specie sia floristiche che faunistiche di grande interesse naturalistico, tra cui numerose endemiche e specie di interesse comunitario;
- B. difesa del suolo, come risorsa in riferimento alle numerose funzioni ambientali ed ecosistemiche ad esso legate;
- C. controllo della pressione legata all'espansione delle superfici urbanizzate, favorendo interventi di deframmentazione, mantenimento di varchi attivi di connessione e miglioramento di quelli in condizioni critiche. Il tema del consumo di suolo appare particolarmente rilevante in un ambito già intensamente soggetto all'espansione di infrastrutture ed aree urbanizzate, con particolare attenzione ai rischi di pressione insediativa generati dall'evento Expo;
- D. conservazione e ripristino degli elementi naturali tradizionali del paesaggio agrario; mantenimento dell'attività agricola, anche in funzione di salvaguardia e auto-conservazione del territorio, attribuendo quindi a tale attività una funzione principalmente di presidio territoriale;
- E. riqualificazione naturalistica delle zone perimetrali quale elemento di identità del parco;

- F. salvaguardia delle aree agricole;
- G. verifica dell'effettiva presenza/necessità di servizi comunali;
- H. tutela e valorizzazione degli elementi storici ed identitari del parco, con particolare riferimento alle Fornaci, al Castellazzo, e alle ville storiche, salvaguardando dall'edificazione i coni visuali e le aree circostanti;

Considerato che l'istruttoria regionale ha:

- assicurato l'accoglimento delle modifiche finalizzate ad una maggior tutela, alla salvaguardia della biodiversità ed alla difesa del suolo;
- garantito la difesa del suolo agricolo ed il controllo della pressione legata all'espansione urbanizzata, con particolare attenzione alle zone di pregio naturalistico e paesistico, ridimensionando le richieste di creare nuove aree a servizi comunali e non accogliendo la maggior parte delle nuove zone di iniziativa comunale;
- favorito ed accolto le trasformazioni delle aree da zona di iniziativa comunale, dove il comune può definire qualsiasi indice edificatorio, a zone edificate, dove l'indice fondiario massimo per le zone residenziali di espansione è 0,80 mc/mq, per consentire una maggior tutela da parte del Parco ed una miglior gestione del territorio;
- favorito la tutela ed il recupero delle fornaci, prevedendo un possibile ampliamento fino al 15% della Superficie lorda di pavimentazione, a fronte di rilevanti benefici pubblici e previo accordo tra il Comune interessato ed il Parco;
- favorito il perseguimento ed il potenziamento dell'attività agricola, consentendo l'edificazione delle strutture ai sensi della l.r.12/05 (non prevista nella proposta del Parco);
- non accolto le nuove previsioni a zone a parco attrezzato «di progetto», sulle quali era prevista un'elevata potenzialità edificatoria pari al 30% di SLP del lotto di riferimento ed una superficie coperta pari al 20%, salvo l'accoglimento parziale della proposta di azzonamento a parco attrezzato di progetto per l'ambito denominato «Città Satellite», in Comune di Limbiate, oggetto di un Protocollo di Intesa, sottoscritto tra Regione Lombardia, Parco delle Groane, Ersof, Comune di Limbiate e la società Parco Giochi Groane srl nell'ottobre 2009, finalizzato a riqualificare l'intero ambito incrementando la fruizione ed eliminando le situazioni di degrado;
- accolto, nelle zone a parco attrezzato «consolidato», l'aumento delle volumetrie consentite negli interventi di ristrutturazione edilizia fino ad un massimo del 15% della superficie coperta esistente, oltre ad un ulteriore ampliamento non superiore al 15% della superficie lorda di pavimentazione esistente, a condizione che la superficie libera da mantenere rimanga pari al 50%;
- recepito le previsioni riguardanti l'ospedale di Garbagnate, ossia la rilocazione della struttura attuale su un'area limitrofa di circa 130.000 mq così come definite dal Protocollo d'Intesa, stipulato, il 15 Gennaio 2010, da Regione Lombardia, Infrastrutture Lombarde, Azienda Ospedaliera Salvini, Comune di Garbagnate e Consorzio parco delle Groane;
- accolto la trasformazione dell'azzonamento dell'attuale ospedale da zona per servizi comprensoriali a zona di interesse storico-architettonico;
- accolto le previsioni del Parco di realizzare un punto di accesso all'area protetta in corrispondenza della stazione ferroviaria Parco Groane e dei parcheggi di interscambio per favorire lo sviluppo di una mobilità sostenibile, nonché contribuire a riqualificare il contesto;
- non accolto la trasformazione da area destinata a depuratore in comune di Cesano Maderno a zona a parco attrezzato di progetto, in coerenza con quanto determinato per le aree di progetto, in quanto l'area risulta già bonificata, come certificato dalla Provincia di Milano con disposizione dirigenziale n. 91 del 26 marzo 2008; accolto, invece, il cambio di azzonamento finalizzato ad una miglior tutela e riqualificazione dell'area;
- accolto la possibilità di ampliare gli edifici industriali esistenti nel Parco fino al 20% della Slp e comunque entro il limite massimo di 2.000 mq, previa realizzazione di compensazioni ambientali, per mantenere e potenziare i livelli occupazionali e favorire la riqualificazione paesistico ambientale dei contesti industriali nel Parco;

- riformulato le norme tecniche per adeguarle alle disposizioni di legge ed agli indirizzi regionali;

Preso atto che in seguito all'istruttoria regionale:

- la struttura strumenti per la pianificazione ha confermato, con decreto n. 5604 del 26 giugno 2012, il parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della proposta di variante generale al P.T.C. del Parco, espresso dall'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità precedente nelle date 28 maggio 2009 e 4 dicembre 2009 recante le indicazioni e prescrizioni per il monitoraggio del PTC di seguito elencate:
 - il monitoraggio dovrà essere avviato da parte dell'Ente di Gestione del Parco ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e le tempistiche previste nel capitolo 7 - Piano di Monitoraggio del Rapporto Ambientale e con le seguenti condizioni:
 - il monitoraggio dovrà tenere conto sia degli impatti (positivi e negativi) derivanti dall'attuazione dei singoli interventi a livello comunale, sia degli impatti cumulativi generati dalla variante al piano;
 - le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati ottenuti e le eventuali misure correttive adottate dovranno essere ricordati con il monitoraggio dei PGT dei comuni interessati dalla proposta di variante e i rapporti periodici di monitoraggio dovranno essere messi a disposizione sul sito web «SIVAS» e comunicati, per via telematica, alle Autorità regionali procedente e competente per la VAS;
 - il monitoraggio dovrà dare atto delle misure di mitigazione e compensazione previste e del raggiungimento degli obiettivi sottesi alle misure stesse;
 - la Struttura Valorizzazione Aree Protette e Biodiversità, con decreto n. 11259 del 25 novembre 2011, ha espresso valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei Siti IT2050001 Pineta di Cesate e IT2050002 Boschi delle Groane, riguardo alla proposta di variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane, così come definita a seguito delle determinazioni assunte in sede di istruttoria regionale, a condizione che, in occasione della Valutazione di Incidenza dei futuri interventi di urbanizzazione, si adottino i criteri di mitigazione indicati dallo Studio di Incidenza: realizzazione di habitat artificiali, zone ecotonali, zone umide, siepi e filari;
 - la Struttura Valorizzazione Aree Protette e Biodiversità, con decreto n. 5123 del 8 giugno 2012, ha confermato, successivamente alla conclusione dell'istruttoria, la valutazione di incidenza positiva;

Considerato che la proposta di piano territoriale di coordinamento, così come modificata dal Gruppo di Lavoro :

- non comporta effetti significativi sull'ambiente a condizione che siano recepite, in fase attuativa, le prescrizioni e le indicazioni contenute nel decreto n. 11259 del 25 novembre 2011, integrato dal decreto n. 5123 dell'8 giugno 2012, sopra richiamati;
- non arreca significativa incidenza negativa sull'integrità dei siti Rete Natura 2000;
- aumenta la tutela naturalistica su 42,5 ettari;
- evita il consumo del suolo di 88,1 ettari;
- aumenta l'area sottoposta a tutela dei beni storici architettonici per 6,1 ettari;
- garantisce lo sviluppo economico controllato o per esigenze pubbliche su 79,1 ettari;

Vista la nota del 16 aprile 2012 con la quale il Delegato alla Trasparenza ed il dirigente della UO Sistema dei Controlli regionali hanno espresso parere favorevole all'istruttoria svolta dal Gruppo di Lavoro;

Vista la relazione istruttoria allegata al sottofascicolo;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane, allegata alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa, contenente:

- le «Norme Tecniche di Attuazione»;

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 07 agosto 2012

- le Tavole «Planimetria di piano» - scala 1:10.000 (Tavola 1A e Tavola 1B);
- le Tavole «Vincoli e tutele» - scala 1:10.000 (Tavola 2A e Tavola 2B);
- la Dichiarazione di sintesi finale;

2. di dare atto del parere motivato positivo in ordine alla compatibilità ambientale (VAS) della variante generale al P.T.C. delle Groane, rilasciato con decreto n. 5604 del 26 giugno 2012 della Struttura Strumenti per la pianificazione, con le prescrizioni e le indicazioni richiamate in premessa;

3. di dare atto della valutazione di incidenza positiva della variante al P.T.C., rilasciata dal dirigente della Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità con decreto del n. 11259 del 25 novembre 2011, confermata con decreto del n. 5123 del 8 giugno 2012;

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Marco Pilloni

— • —

PARCO DELLE GROANE
NTA DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1. Classificazione del parco. Contenuti ed effetti del PTC
- Art.2. Elaborati del PTC
- Art.3. Strumenti di attuazione del PTC
- Art.4. Piano di gestione
- Art.5. Piani attuativi di settore
- Art.6. Termini
- Art.7. Rapporto con il piano dei servizi dei piani di governo del territorio comunali
- Art.8. Indirizzi per la pianificazione urbanistica locale per le aree contigue al perimetro del parco
- Art.9. Sanzioni amministrative
- Art.10. Deroghe al PTC
- Art.11. Parametri, indici e definizioni

TITOLO II
PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

- Art.12. Campo di applicazione
- Art.13. Oggetto della tutela e della salvaguardia
- Art.14. Tutela e salvaguardia della biodiversità vegetale
- Art.15. Tutela e salvaguardia della biodiversità animale
- Art.16. Tutela e salvaguardia della morfologia, dell'orografia e dell'assetto del territorio; vincolo idrogeologico
- Art.17. Tutela e salvaguardia del paesaggio
- Art.18. Circolazione e sosta dei veicoli a motore
- Art.19. Recinzioni
- Art.20. Orti familiari
- Art.21. Interventi consentiti sugli edifici e sugli insediamenti esistenti
- Art.22. Attività ed insediamenti incompatibili
- Art.23. Siti contaminati
- Art.24. Opere di ripristino, di mitigazione e di compensazione
- Art.25. Procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale. Usi civici
- Art.26. Siti di rete natura 2000

TITOLO III
NORME DI ZONA

- Art.27. Azzonamento
- Art.28. Zone di riserva naturale orientata
- Art.29. Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico
- Art.30. Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo
- Art.31. Zone di interesse storico-architettonico
- Art.32. Zone edificate
- Art.33. Zone fornaci
- Art.34. Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali
- Art.35. Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura
- Art.36. Zone per servizi
- Art.37. Zone a parco attrezzato
- Art.38. Zone riservate alla pianificazione comunale orientata

TITOLO IV
NORME DI SETTORE

- Art.39. Viabilità minore
 - Art.40. Parcheggi
 - Art.41. Infrastrutture e servizi pubblici
 - Art.42. Fasce di rispetto
-

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 07 agosto 2012

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Classificazione del parco. Contenuti ed effetti del PTC

1.1. Il Parco delle Groane è classificato come *parco regionale forestale e di cintura metropolitana*.

Le aree di parco naturale sono disciplinate dalla legge istitutiva n.7 del 29 aprile 2011 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale":

1.2. I contenuti e gli effetti del PTC sono quelli previsti e regolati dalla legge e dalle presenti norme.

1.3. I rapporti tra il PTC e gli strumenti di pianificazione territoriale sono regolati dalla legge.

In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici di pianificazione comunale al PTC, le delimitazioni delle zone individuate dal PTC medesimo vanno recepite utilizzando elementi fisicamente rilevabili sul terreno o, in mancanza, su elaborati cartografici a scala non inferiore ad 1:10.000; tale recepimento non costituisce variante al PTC.

Art. 2

Elaborati del PTC

2.1. Il PTC del parco regionale è costituito, oltre alle presenti norme tecniche di attuazione, dalle seguenti tavole:

- a. Planimetria di piano - Tav.1A e Tav.1B;
- b. Vincoli e tutele - Tav. 2A e Tav. 2B;

Art. 3

Strumenti di attuazione del PTC

3.1. Il PTC è attuato mediante i seguenti strumenti:

- a. piano di gestione e piani attuativi di settore con i contenuti e le finalità previsti dalla legge nonché, rispettivamente, dai successivi artt. 4 e 5;
- b. piano di gestione dei siti di importanza comunitaria (SIC);
- c. convenzioni con i Comuni e partecipazione alle convenzioni volte a disciplinare piani attuativi nelle zone riservate alla pianificazione comunale orientata;
- d. autorizzazioni e pareri previsti da disposizioni di legge;
- e. nulla-osta ed altri atti equipollenti previsti in base all'art. 34, comma 3, della l.r. 31/2008 ed agli artt. 6, 7, 8 e 9 del regolamento regionale n. 5/2007.

Art. 4

Piano di gestione

4.1. Il piano di gestione è predisposto, con i contenuti di cui all'art. 17 della l.r. 86/83, dall'EG che formula la relativa proposta con deliberazione dell'assemblea; esso è approvato dalla Giunta Regionale.

Art. 5

Piani attuativi di settore

5.1. I piani attuativi di settore devono essere conformi alla disciplina del PTC; possono essere approvati anche per stralci, se dotati comunque di autonomia funzionale.

5.2. Fatto salvo quanto disposto dalla l.r. 31/2008 relativamente al piano di indirizzo forestale, i piani attuativi di settore sono predisposti dall'EG, adottati dal Consiglio di gestione, pubblicati per 15 giorni all'albo pretorio dell'ente gestore e degli enti territorialmente interessati. Chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni nei successivi 15 giorni, indi il piano controdedotto è approvato dal Consiglio di gestione del parco.

5.3. L'EG può predisporre specifici piani attuativi di settore e, in particolare, quelli:

- a. d'indirizzo agricolo;
- b. per la sistemazione e la manutenzione del reticolo idrografico superficiale, per i corsi d'acqua, gli stagni, le zone umide e per la qualità delle acque;

- c. per la tutela della fauna;
- d. per il recupero ed il riuso delle fornaci;
- e. delle zone edificate, con norme di carattere paesaggistico per gli interventi edilizi nel territorio del parco;
- f. della viabilità minore e ciclopedonale;
- g. delle zone di interesse storico-architettonico;
- h. delle attività ed insediamenti incompatibili.

Art. 6

Termini

L'EG provvede a rendere i pareri ed a rilasciare le autorizzazioni ed i nulla-osta nei termini previsti dalla legge o, in mancanza, stabiliti da disposizioni o da regolamenti propri, o nei 60 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della relativa richiesta.

Art. 7

Rapporto con il piano dei servizi dei piani di governo del territorio comunali

Al fine di integrare la necessaria dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, il piano dei servizi dei PGT comunali può individuare come ambiti per servizi di interesse comunale aree ricomprese nel parco regionale classificate dal PTC come zone a parco attrezzato, purché abbiano i requisiti di cui all'art. 9, comma 10 della l.r. 12/05; l'efficacia di detta individuazione è però condizionata alla stipulazione di una convenzione tra Comune ed EG che disciplini la sistemazione e l'arredo, la manutenzione e la gestione delle aree e delle attrezzature nonché -se del caso- l'acquisizione, potendo prevedere anche una partecipazione dell'EG ai proventi derivanti da contributi connessi all'edificazione o da prestazioni previste da convenzioni urbanistiche.

Art. 8

Indirizzi per la pianificazione urbanistica locale per le aree contigue al perimetro del parco

8.1. L'EG promuove accordi con i Comuni e con le Province per l'inserimento, nei rispettivi strumenti di pianificazione e di programmazione delle opere pubbliche, di previsioni adeguate alle esigenze di tutela dei valori del parco sulle aree adiacenti al territorio dello stesso nonché alle esigenze di accesso e di fruizione del parco medesimo e delle sue strutture, anche favorendo l'insediamento di parcheggi e di strutture di supporto per quanti intendano accedere al parco.

8.2. La verifica, da parte dell'EG, degli strumenti di pianificazione urbanistica locale in funzione del parere da esprimere o delle osservazioni da formulare avviene anche con la specifica finalità di veder assicurate, nelle immediate adiacenze del territorio del parco, fasce o zone di protezione, con profondità non inferiore a m 5, ove non sia consentita la realizzazione di edifici o, comunque, di interventi che compromettano la necessaria salvaguardia.

Art. 9

Sanzioni amministrative

9.1. L'EG esercita le funzioni attribuite dal Titolo III della L.R. n.86/1983 e da altre disposizioni di legge vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Art. 10

Deroghe al PTC

Non sono consentite deroghe al PTC se non nei limiti e con le procedure previste dalla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

Art. 11

Parametri, indici e definizioni

11.1. Ai fini della realizzazione degli interventi edilizi nel territorio del parco, per la definizione di superficie fondiaria (SF), di indice fondiario (IF), di superficie coperta (SC), di superficie lorda di

pavimento (Slp), di altezza massima dei fabbricati e di eventuali altri parametri od indici, si fa riferimento alle norme tecniche di attuazione dei vigenti strumenti urbanistici comunali.

11.2. Le espressioni *esistente* (od *esistenti*), *già utilizzate*, *in essere* e *già in essere* usate dalle presenti norme s'intendono riferite alla situazione di fatto esistente al 31 marzo 2009.

TITOLO II PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

Art. 12 Campo di applicazione

I principi generali per la tutela e la salvaguardia ambientale e paesaggistica si applicano in tutto il territorio del parco, fatte salve le norme di settore di cui al successivo titolo IV e le eventuali specificazioni od eccezioni previste dalle norme di zona di cui al successivo titolo III.

Art. 13 Oggetto della tutela e della salvaguardia

Tutti gli interventi da eseguire e tutte le iniziative da intraprendere nel territorio del parco debbono essere volti a realizzare la tutela e la salvaguardia dei beni, dei valori e delle funzioni di cui appresso:

- a. la biodiversità vegetale, nella sua articolazione in boschi, brughiere, siepi boscate, zone umide;
 - b. la biodiversità animale, con particolare riferimento alla fauna selvatica e, quindi, ai suoi habitat naturali;
 - c. la morfologia, l'orografia e l'assetto idrogeologico del territorio del parco;
 - d. la qualità delle acque;
 - e. il paesaggio nelle sue visuali, nei suoi scorci panoramici, nelle sue vedute nonché nella sua morfologia connotata dai pianalti;
 - f. l'attività agricola nelle sue colture tradizionali, nel rispetto del paesaggio agrario;
 - g. gli edifici ed i giardini di interesse storico.
- il paesaggio nelle sue visuali, nei suoi scorci panoramici, nelle sue vedute nonché nella sua

Art. 14 Tutela e salvaguardia della biodiversità vegetale

14.1. Per le zone boscate si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia forestale. I complessi boscati, le aree di rinnovazione spontanea delle specie arboree e le aree di brughiera debbono essere mantenute a cura dei proprietari o dei possessori nel miglior stato di conservazione naturale; in particolare gli interventi debbono tendere alla conservazione ed alla ricomposizione delle tipologie forestali e delle associazioni vegetali tipiche del luogo, favorendo la diffusione delle specie autoctone, favorendo i processi evolutivi o gli interventi atti alla loro salvaguardia.

14.2. L'EG può, previo avviso pubblico e procedura concorsuale, concedere contributi a chi provveda, secondo le indicazioni del piano territoriale, dei piani attuativi di settore o del piano di gestione, all'imboschimento di terreni nudi con specie tipiche, alla ricostituzione o miglioria di boschi degradati, radi o percorsi dal fuoco, alla conversione dei boschi cedui in boschi d'alto fusto, ai diradamenti, alle opere manutentive, alle cure culturali ed al controllo delle specie invasive o infestanti, alla lotta fitosanitaria, con esclusione di contributi in caso di impianti di arboricoltura da legno. L'EG può intervenire su terreni di proprietà privata mediante forme di convenzionamento o di occupazione temporanea, per garantire la migliore conservazione culturale dei complessi boscati.

14.3. E' vietato il pascolo di ovini e caprini nelle zone boscate e nelle aree di rinnovazione spontanea di specie arboree. Nelle altre aree, il transito degli ovini e dei caprini è consentito su itinerari individuati con apposita cartellonistica e su aree provvisoriamente delimitate, previa autorizzazione dell'EG, avuto

riguardo alle esigenze di tutela della vegetazione naturale.

14.4. Per i diversi interventi, sono previste le procedure autorizzatorie di cui appresso:

- a. ogni intervento di utilizzo o di trasformazione d'uso delle aree con vegetazione di brughiera, delle aree incolte ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva e della vegetazione idrofita presente nelle zone umide è soggetto ad autorizzazione dell'EG;
- b. il taglio delle siepi boscate, delle piante isolate o radicate nei giardini è soggetto alla procedura di "silenzio assenso" di cui all'art. 4 della l.r. 15/2002.

14.5. L'EG promuove il rilancio della filiera bosco legno, favorendo il coinvolgimento dei proprietari e possessori dei boschi, delle imprese boschive e delle imprese di trasformazione.

14.6. Le utilizzazioni e gli altri tagli nei boschi debbono essere di tipo culturale, volti al miglioramento del bosco e a favorire il conseguimento delle finalità precisate al presente articolo.

14.7. Per la realizzazione di interventi di imboschimento, rimboschimento, rinnovazione artificiale in bosco, di miglioria forestale, di riqualificazione ambientale e paesaggistica, di rinaturalizzazione e di realizzazione di nuove siepi arboree e arbustive è consentita la sola messa a dimora di specie vegetali autoctone indicate nel PIF o, in mancanza, nell'allegato C del r.r. 5/2007; l'introduzione di specie esotiche è vietata. L'EG, ai sensi della l.r. 10/2008, può ordinare l'eliminazione di specie esotiche in qualsiasi area del parco, qualora sussista il pericolo di diffusione spontanea e di alterazione degli ecosistemi da parte delle specie stesse.

14.8. Nella realizzazione e nella gestione del verde attrezzato e dei giardini, gli enti pubblici ed i privati debbono utilizzare specie arbustive ed arboree autoctone indicate nel PIF o, in mancanza, nell'allegato C del r.r. 5/2007; l'uso di specie non autoctone è soggetto ad autorizzazione dell'EG che provvede, se necessario, ai sensi della l.r. 10/2008, con specifiche iniziative, secondo criteri e modalità non invasive, al controllo di specie vegetali esotiche negli ambienti naturali.

14.9. Il PIF può, sulla base di valutazioni aggiornate sullo stato del patrimonio ecologico, individuare specie di flora, ulteriori rispetto a quelle incluse negli elenchi regionali delle specie protette, da sottoporre a tutela.

14.10. L'EG può partecipare, come previsto dall'art. 4, comma 4, lettera b) della l.r. 86/1983, a forme associative, anche con altre aree protette, in particolare ai consorzi forestali, ai quali possono essere conferiti in gestione pianificata terreni agro-silvo-pastorali e altri beni immobili.

14.11. L'EG si affida preferibilmente, per l'esecuzione di attività selvicolturali o di manutenzione territoriale, ad imprese agricole o imprese boschive.

14.12. L'EG concorre alla definizione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi degli artt. 3 e 8 l. n. 353/2000; l'EG svolge i compiti previsti dalla l.r. n. 31/2008.

14.13. La tutela e la raccolta dei funghi epigei sono disciplinate dalle disposizioni di legge vigenti in materia di conservazione della flora e della fauna e dal regolamento del parco.

Art. 15 Tutela e salvaguardia della biodiversità animale

15.1. In materia di tutela e salvaguardia della biodiversità animale, l'attività del parco persegue i seguenti obiettivi:

- a. conoscenza, conservazione e gestione della fauna vivente allo stato selvatico;
- b. conservazione e ripristino degli ambienti naturali utili alla fauna selvatica, attraverso misure conformi agli equilibri ecologici e con interventi mirati al mantenimento e all'arricchimento del patrimonio faunistico locale, anche attraverso l'interconnessione tra gli habitat e la creazione di corridoi ecologici.

15.2. La conservazione e la gestione della fauna e della flora sono disciplinati dalla vigente legislazione europea, statale e regionale in materia, e relativi provvedimenti attuativi, e sono specificatamente regolamentati dalle previsioni del presente

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 07 agosto 2012

piano, da quelle del piano di settore di cui al successivo comma 7, e dai piani di gestione dei Siti Rete Natura 2000, ove approvati.

15.3. Sono vietate:

- a. le azioni dalla cui esecuzione possa derivare compromissione degli habitat indispensabili alla sussistenza delle specie di anfibi e rettili da proteggere in modo rigoroso; sono comunque permessi gli interventi agronomici, forestali e di gestione naturalistica che non costituiscono una minaccia per la conservazione delle popolazioni;
- b. le introduzioni in natura di specie non autoctone, fatto salvo l'utilizzo di invertebrati nell'ambito di interventi di lotta biologica autorizzati a norma di legge.

15.4. Per finalità di conservazione della biodiversità, sono ammesse reintroduzioni e restocking di specie autoctone, originariamente presenti ed estinte successivamente, secondo le disposizioni del piano di settore di cui al successivo comma 7, o previa autorizzazione consortile, purché l'habitat sia preventivamente reso idoneo, siano stati rimossi i fattori che hanno portato all'estinzione locale della specie e sia stato redatto un progetto ai sensi della deliberazione della giunta regionale 20 aprile 2001, n. 4345.

15.5. Durante le attività selvicolturali, fatto salvo l'obbligo di individuazione e di rilascio di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito, di cui all'articolo 24 del regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5, il parco può prescrivere, compatibilmente con le esigenze di pubblica incolumità e con le specifiche prescrizioni contenute nei piani di assestamento forestale, la conservazione di ulteriori alberi utili alla sopravvivenza delle specie faunistiche costituiti da individui stramaturati, morti in piedi o marcescenti, anche schiantati o individui la cui chioma ed il fusto siano coperti da rampicanti oppure il cui fusto presenti cavità.

15.6. L'EG può, in funzione del recupero o della riqualificazione faunistica di aree agricole, boschive od incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le associazioni agricole, le associazioni venatorie e piscatorie, le associazioni di protezione ambientale ed i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia interessati.

15.7. La programmazione degli interventi di gestione faunistica da attuarsi nel territorio del parco è definita da apposito piano attuativo di settore che, in particolare:

- a. definisce le vocazioni del territorio, attraverso il censimento del patrimonio faunistico esistente e l'analisi delle caratteristiche ambientali;
- b. prevede l'acquisizione e l'organizzazione permanente, d'intesa con le Province, dei dati inerenti la gestione faunistica, le reintroduzioni e i ripopolamenti effettuati nel parco;
- c. indica gli interventi di miglioramento ambientale e le prescrizioni per la conduzione dei terreni agricoli e forestali necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;
- d. indica ulteriori operazioni tecnico-scientifiche per il potenziamento della consistenza del patrimonio faunistico, tramite interventi di reintroduzione e di ripopolamento;
- e. stabilisce le metodologie per quantificare, mediante l'ausilio di tecnici esperti, i danni arrecati dalla selvaggina.

15.8. Ai fini della tutela faunistica, l'EG assume la diretta gestione del patrimonio faunistico nelle aree a parco naturale, istituito ai sensi della l.r. 7/2011. Nelle restanti aree del Parco, la gestione faunistica è disciplinata dalla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria). I piani provinciali di cui agli articoli 14 e 15 della l.r. 26/1993 sono approvati dalle Province, in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal piano attuativo di settore di cui al precedente comma 7, ove formato, e previo parere dell'EG.

15.9. La tutela e l'incremento della fauna ittica, per la salvaguardia dell'equilibrio ambientale, e l'attività di pesca nel

parco sono disciplinate dalla legislazione vigente in materia; la pesca è comunque vietata nel parco naturale e nella zona di riserva naturale orientata.

Art. 16**Tutela e salvaguardia della morfologia, dell'orografia e dell'assetto del territorio; vincolo idrogeologico**

16.1. I riempimenti, provenienti da scavi di terreno naturale e finalizzati esclusivamente al recupero ambientale e paesaggistico, sulla base di un progetto di recupero, per quanto possibile dovranno essere eseguiti secondo criteri di ingegneria naturalistica, salvaguardando e ripristinando gli elementi e gli ambienti naturali. I riempimenti potranno essere realizzati solo con terre e rocce da scavo (come definiti dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e smi).

16.2. Gli interventi che costituiscono i livellamenti dei terreni agricoli e modificazioni dell'alveo, delle sponde di torrenti, rogge, canali, corsi d'acqua, stagni, zone umide, o che captano, deviano, danneggiano o occultano acque o risorgive, salve le normali utilizzazioni agrarie, debbono per quanto possibile essere eseguiti secondo criteri di ingegneria naturalistica ed avendo rispetto per la salvaguardia ed il ripristino degli elementi e degli ambienti naturali.

16.3. L'Ente Gestore rilascia le autorizzazioni previste dall'art. 43, comma 2 della l.r. 31/2008

Art. 17**Tutela e salvaguardia del paesaggio**

17.1. Ogni intervento, pubblico o privato, dev'essere progettato ed attuato nel massimo rispetto dell'ambiente del parco e dei caratteri specifici del territorio in cui si inserisce; ciò vale tanto per la scelta delle attrezzature e delle attività da insediare, quanto per la scelta delle soluzioni morfologiche e dei materiali nonché per la progettazione e l'utilizzazione del verde e degli spazi aperti.

17.2. I piani attuativi di settore ed ogni intervento che modifichi l'esteriore aspetto dello stato dei luoghi, debbono rispettare gli indirizzi e le procedure previste dalla legislazione vigente e dal Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del 19/01/2010, n. 951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.6, 3° Supplemento Straordinario del 11 febbraio 2010, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, dell'ambiente e delle diverse risorse.

17.3. Il territorio del parco è assoggettato a vincolo paesaggistico ai sensi del primo comma, lettera f, dell'art. 142 d.lgs. n. 42/2004. Ogni intervento, ad eccezione delle opere interne e di quelle indicate nell'art. 149 del sopracitato d.lgs., è soggetto alla previa autorizzazione di cui agli artt. 146 e 159 del medesimo decreto nel rispetto dei disposti di cui all'art. 80 l.r. 11 marzo 2005 n. 12, nel rispetto dei criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.

17.4. In tutto il territorio del parco la progettazione di qualsiasi nuova costruzione e delle relative pertinenze deve adeguarsi in particolare al piano attuativo di settore zone edificate e norme paesaggistiche per la edificazione nel Parco.

17.5. E' vietata l'apposizione di cartelloni pubblicitari lungo le strade o la viabilità minore; le insegne per le attività interne al parco dovranno collocarsi tenendo conto della salvaguardia delle visuali e dei coni ottici, contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relativa illuminazione, nonché ottimizzare un armonico inserimento nel più ampio contesto paesaggistico; l'EG cura la segnaletica direzionale e informativa del parco.

17.6. L'EG utilizza per la realizzazione dei propri edifici, della segnaletica, di recinzioni, chiudende o altre infrastrutture, preferibilmente legname di provenienza del parco o di aree limitrofe, lavorato e messo in opera secondo gli schemi e le indicazioni regionali.

Art. 18**Circolazione e sosta dei veicoli a motore**

18.1. La circolazione dei veicoli a motore è consentita esclusivamente sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali, nelle aree di parcheggio, di servizio e nell'ambito delle pertinenze degli edifici e delle attrezzature esistenti od in costruzione.

18.2. L'EG, d'intesa con gli Enti proprietari, adotta provvedimenti per limitare il traffico sulle strade di cui al precedente primo comma, che attraversano i SIC e/o le aree di maggior pregio ambientale.

18.3. La circolazione e la sosta di veicoli a motore è vietata fuori dalle strutture di cui al precedente primo comma. Tale divieto non si applica ai mezzi:

- a) di servizio, di vigilanza e pronto intervento dello Stato, dell'EG, di altri enti pubblici o privati o di soggetti incaricati dell'erogazione di pubblici servizi;
- b) di servizio all'agricoltura e di estrazione dell'argilla e per l'esercizio di attività selvicolturali;
- c) di servizio alle attività ed alle abitazioni esistenti;
- d) per l'esecuzione di opere o attività temporanee, per l'esercizio di attività vicinali o di servizi.

Art. 19**Recinzioni**

La recinzione dei terreni è disciplinata da specifico regolamento, fatte salve le limitazioni di cui appresso:

- a) nelle zone di riserva naturale orientata e nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico sono ammesse le sole recinzioni con pali in legno preferibilmente non trattato chimicamente e filo metallico a tutela delle aree di rinnovazione spontanea e degli imboschimenti; è altresì possibile erigere recinzioni in rete metallica, previa autorizzazione dell'EG, a protezione di aree oggetto di intervento che a giudizio dell'EG debbano essere temporaneamente escluse dall'accesso ai fini della loro salvaguardia o per scopi di studio o di ricerca scientifica;
- b) nelle zone diverse da quelle di cui al precedente punto è sempre ammessa la recinzione in siepe, da realizzarsi con specie autoctone, eventualmente integrata con pali in legno preferibilmente non trattato chimicamente e filo metallico di altezza non superiore a m 1,20;
- c) nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico e ad indirizzo agricolo gli eventuali prati-pascolo vanno recintati con filo elettrico e con parapetto in legno preferibilmente non trattato chimicamente di altezza non superiore a m 1,50 per evitare l'allontanamento del bestiame;
- d) sui fronti delle strade pubbliche è sempre ammesso delimitare il terreno con parapetto in legno preferibilmente non trattato chimicamente di altezza non superiore a m 1, nel rispetto della vigenti norme di circolazione stradale;
- e) in assenza di regolamento e a tutela di insediamenti edilizi od attività di rilevante valore economico già esistenti è ammessa la recinzione in rete metallica di altezza non superiore a m 1,50.

Art. 20**Orti familiari**

20.1. Gli orti familiari non sono consentiti nelle zone di riserva naturale orientata.

20.2. Gli orti familiari sono consentiti nelle aree già utilizzate per attività colturale od agricola, secondo quanto previsto dalle rispettive norme di zona. In essi non è ammessa la realizzazione di manufatti di qualunque genere, neanche di tipo precario, né la collocazione di recipienti o di depositi.

Art. 21**Interventi consentiti sugli edifici e sugli insediamenti esistenti**

21.1. Fermi, da un lato, i più consistenti interventi eventualmente consentiti dalle disposizioni speciali di cui al successivo Titolo III e, dall'altro, i maggiori limiti previsti per le attività e gli insediamenti incompatibili, per gli edifici e gli insediamenti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il consolidamento statico, il risanamento conservativo ed il restauro. Ad eccezione degli edifici ricadenti nelle zone fornaci e nelle zone di interesse storico-architettonico, è ammessa altresì la ristrutturazione edilizia senza modifica di superficie coperta o di sagoma.

21.2. Il mutamento, integrale o parziale, della destinazione d'uso degli edifici esistenti non è consentito nelle zone di riserva naturale orientata e nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico; nelle altre zone, il suddetto mutamento, qualora ammesso dalla disciplina di zona, va preventivamente autorizzato dall'EG che valuta l'intervento sotto il profilo della compatibilità ambientale e paesaggistica e l'eventuale necessità di forme di compensazione.

21.3. Al fine di mantenere e potenziare i livelli occupazionali e favorire la riqualificazione paesistica ambientale dei contesti industriali nel Parco, mediante la realizzazione di superfici boscate o alberate, formazione di filari, siepi boscate o prati, i Comuni possono approvare, con la procedura dello Sportello Unico di cui al DPR 160/2010, e previo accordo con l'Ente Gestore del Parco, un progetto di ampliamento, una tantum, fino a un massimo del 20% della Slp, e comunque non oltre m² 2.000, per gli insediamenti produttivi industriali ed artigianali esistenti ed attivi, localizzati nel parco, che siano dotati di certificazione ambientale (ISO 14.000) e/o di registrazione ambientale (EMAS).

Nell'istanza di cui all'art. 8 del DPR 160/2010, il richiedente dovrà:

- a) dimostrare che il lotto di pertinenza è saturo;
- b) dimostrare che lo strumento urbanistico comunale non individua altre aree, a confine dell'impianto, destinate all'insediamento di impianti produttivi;
- c) documentare il mantenimento e/o potenziamento dei livelli occupazionali.

L'ampliamento proposto dovrà:

- a) essere localizzato in area confinante all'insediamento purché non ricompresa nel parco naturale, nelle zone di riserva naturale orientata e nei Siti di Importanza Comunitaria;
- b) essere subordinato, prima dell'istanza allo sportello unico, alla stipula di apposita convenzione tra il Comune, l'ente Gestore del parco ed il privato, nella quale dovranno essere previsti i tempi e le modalità per la realizzazione degli interventi di mitigazione e compensazione finalizzati alla riqualificazione paesistica ambientale dei contesti industriali o degradati e a garantire la connessione ecologica. La convenzione dovrà prevedere le idonee garanzie che l'ampliamento sia finalizzato al mantenimento o al potenziamento dei livelli occupazionali, nonché un'apposita fidejussione che garantisca il corretto adempimento degli obblighi convenzionali relativi all'esecuzione delle opere compensative.

L'approvazione del progetto con la procedura dello Sportello Unico costituisce anche variante alla disciplina di zona prevista dal PTC; l'area interessata dal progetto diviene zona edificata ad assetto definito.

Tale variante decade qualora il Sindaco, ai sensi dell'articolo 97, comma 5 bis della l.r. 12/2005, dichiari la decadenza del progetto.

Per gli insediamenti produttivi privi di certificazione ambientale e/o di registrazione ambientale, è consentito esclusivamente l'ampliamento, all'interno del lotto di pertinenza, del 10% della Slp esistente e comunque non oltre m² 2.000, per servizi igienico-sanitari e per impianti tecnologici.

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 07 agosto 2012

Art. 22
Attività ed insediamenti incompatibili

22.1. Sono individuati nella planimetria di piano, con apposito simbolo grafico, gli impianti, le attività, gli edifici e le discariche di scarti di lavorazione incompatibili sotto il profilo ambientale ed igienico, per i quali sono ammessi solo interventi di recupero e di bonifica ambientale approvati ed autorizzati dalle amministrazioni competenti. Per le attività e gli insediamenti incompatibili già in essere nel territorio del parco, l'EG definisce con apposita convenzione sottoscritta dalle parti interessate, i tempi ed i metodi di gestione e le eventuali mitigazioni ambientali da mettere in atto affinché l'attività risulti tollerabile e si riduca l'incidenza sui SIC, nonché i tempi e le modalità di un'eventuale cessazione.

22.2. Nel territorio del parco è vietato il nuovo insediamento dei seguenti impianti ed attività:

- a) impianti di distribuzione di carburante e di servizio alla viabilità nonché attività insalubri di prima classe, con esclusione degli allevamenti zootecnici previsti dal piano attuativo di settore agricoltura;
 - b) impianti di gestione di rifiuti urbani e/o speciali nonché impianti di depurazione o smaltimento per conto terzi.
 - c) il campeggio libero, la sosta di camper o caravan oltre 24 ore, i depositi di camper o caravan, cassoni, container, materiale ingombrante, rottami od auto in demolizione, le attività di autocross e motocross, le attività di aeromodellismo, tiro al piattello, eliporto, aeroporto, campo volo.
 - d) la realizzazione di piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti e di impianti di compostaggio delle frazioni organiche da raccolta differenziata, ad esclusione di quelli localizzati nelle zone per servizi di interesse comunale e nelle zone riservate alla pianificazione comunale orientata.
- Sono ammessi:
- per i suddetti impianti, già esistenti, gli interventi di cui alla lettera a), b) dell'art. 27 della l.r. 12/05 nonché gli interventi atti a sostituire le attività insalubri di prima classe con altre attività non insalubri;
 - i percorsi dedicati alle mountain-bike nelle zone a parco attrezzato e sul sedime della vecchia pista di go-kart di Cogliate, nonché nelle altre zone utilizzando i sentieri esistenti.

Art. 23
Siti contaminati

23.1. Per le aree incluse, in tutto o in parte, all'interno dei confini del Parco, che rientrano nell'applicazione del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si applicano i disposti normativi e regolamentari nazionali e regionali in materia di bonifica di siti contaminati; gli interventi di bonifica dovranno tenere conto della destinazione d'uso prevista dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico vigente.

23.2. L'autorità competente per il procedimento tecnico-amministrativo di bonifica dei siti contaminati dovrà coinvolgere l'Ente Parco in ogni fase procedurale prevista dalla legge; a tal fine il soggetto interessato dovrà trasmettere la documentazione progettuale all'Ente Parco per l'espressione del parere di competenza durante i lavori della Conferenza di Servizi, indetta e convocata dall'amministrazione precedente. Le azioni di bonifica, messa in sicurezza o ripristino ambientale dovranno essere opportunamente monitorati, prevedendo specifiche indagini delle matrici ambientali potenzialmente impattate dall'intervento (qualità dell'aria, corpi idrici superficiali, acque sotterranee, vegetazione, ecc.), minimizzando i rischi di dispersione degli inquinanti e prevedendo misure aggiuntive da attuare qualora si riscontrino rischi per le matrici ambientali e gli ecosistemi. A tal fine potrà essere chiesto al soggetto obbligato/interessato alla bonifica uno specifico piano di monitoraggio ambientale, così come previsto dall'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

23.3. Nell'ambito del procedimento tecnico-amministrativo di bonifica dei siti contaminati, ricadenti parzialmente o

totalmente nel territorio del Parco, potranno essere adottati obiettivi di bonifica più cautelativi in considerazione delle valenze ambientali tutelate. Nel caso di applicazione di analisi di rischio sito-specifiche per la definizione di obiettivi di bonifica, il superamento delle concentrazioni di rischio deve essere riportato nel certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune e deve essere comunicato all'Ufficio Tecnico erariale competente e al Parco. In caso di modifica della destinazione d'uso delle aree bonificate e qualora la nuova destinazione d'uso preveda obiettivi di bonifica dei terreni più cautelativi è obbligo per il soggetto interessato l'avvio di un nuovo procedimento per la bonifica delle aree.

23.4. Per la caratterizzazione, movimentazione e destinazione dei terreni provenienti da siti bonificati, si applicano le linee guida in materia di bonifica di siti contaminati approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 11348 del 10 febbraio 2010.

Art. 24
Opere di ripristino, di mitigazione e di compensazione

24.1. Gli interventi e le opere, eseguibili ai sensi delle presenti norme, ove determinino un aumento del carico insediativo sul territorio e/o rilevanti trasformazioni dell'assetto territoriale, sono consentiti solo a fronte dell'impegno ad eseguire opere di ripristino, opere di mitigazione o forme di compensazione per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili. Qualora le opere e gli interventi riguardino terreni agricoli dovranno essere previste altresì compensazioni rivolte al comparto agro-produttivo.

24.2. La tipologia delle opere, la loro determinazione in termini qualitativi e quantitativi, le modalità di realizzazione e le garanzie per la loro esecuzione sono definiti da apposito regolamento e, comunque, dalla specifica convenzione volta a regolarne puntualmente l'esecuzione, che dovrà avvenire preferibilmente prima della realizzazione dell'intervento.

24.3. Gli obblighi relativi alle sole compensazioni possono essere soddisfatti mediante la cessione di determinate aree all'EG.

Art. 25
Procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale. Usi civici

25.1. Per la procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale (VIA) si applica quanto disposto dalla normativa vigente.

25.2. Gli eventuali usi civici in essere continuano ad essere esercitati secondo le norme e le consuetudini vigenti. L'EG e/o i Comuni interessati possono richiedere ai sensi degli artt. 12 e 29 l. n. 1766/1927 e del Titolo XI della l.r. n. 31/2008, la liquidazione od il mutamento di destinazione degli usi civici incompatibili con le norme del presente piano.

Art. 26
Siti di rete natura 2000

26.1. Ai sensi delle Direttive comunitarie e della legislazione nazionale e regionale in materia, è affidata all'EG la gestione dei seguenti siti di importanza comunitaria, la cui perimetrazione è riportata nella planimetria di piano:

codice Sito Natura 2000	denominazione
IT2050001	Pineta di Cesate
IT2050002	Boschi delle Groane

26.2. Nei siti Natura 2000 le attività e le azioni di tutti gli enti e degli operatori privati dovranno favorire la tutela e la conservazione:

- a) degli habitat e delle specie individuati dalla Direttiva 92/43/CEE e dalla Direttiva 2009/147/CE;
- b) delle comunità floristiche e faunistiche;
- c) della biodiversità in tutti i suoi livelli;
- d) delle risorse nel rispetto dei principi del regime di condizionalità obbligatoria per gli agricoltori beneficiari di aiuti diretti in applicazione dei Regolamenti vigenti.

26.3. Negli stessi siti di Natura 2000, fatte salve le disposizioni di cui al d.p.r. 357/1997, valgono, oltre ai divieti e alle prescrizioni del PTC del parco Regionale, le disposizioni contenute nei Piani di gestione dei SIC approvati dall'ente gestore con Deliberazione dell'Assemblea Consortile 4/2008, pubblicata sul BURL n. 12 del 19 marzo 2008, serie Inserzioni e Concorsi.

26.4. L'EG:

- effettua la valutazione di incidenza degli interventi, con esclusione degli interventi assoggettati a procedura di VIA;
- provvede al monitoraggio, ai sensi dell'articolo 7 del d.p.r. 357/1997, dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari;
- esercita le funzioni di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative per l'inosservanza delle prescrizioni stabilite dalle misure di conservazione e dalle valutazioni di incidenza.

TITOLO III NORME DI ZONA

Art. 27 Azzonamento

27.1. Il territorio del parco regionale, rappresentato graficamente in scala 1/10.000 nella planimetria di piano, è suddiviso nelle seguenti zone disciplinate dalle norme del presente titolo:

- zone di riserva naturale orientata;
- zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico;
- zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo;
- zone di interesse storico-architettonico;
- zone edificate;
- zone fornaci;
- zone a verde privato ed a spazi pertinenziali;
- zone agricole per servizi all'agricoltura;
- zone per servizi;
- zone a parco attrezzato;
- zone riservate alla pianificazione comunale orientata.

27.2. La disciplina delle singole zone è integrata dalle norme generali di tutela di cui al precedente Titolo II nonché dalle altre norme di carattere generale e dalle norme di settore.

Art. 28 Zone di riserva naturale orientata

28.1. Nella planimetria di piano, tavola 1, sono individuate le seguenti zone di riserva naturale orientata:

- Stagno di Lentate - Comune di Lentate sul Seveso
- Boschi di Lazzate - Comuni di Lazzate e Lentate sul Seveso
- Boschi di S. Andrea - Comuni di Misinto, Lentate sul Seveso, Cogliate, Barlassina
- Altopiano di Seveso - Comuni di Seveso, Barlassina, Cogliate, Cesano Maderno
- Boschi di Ceriano - Comuni di Cogliate, Ceriano Laghetto
- Cà del Re e ex Polveriera - Comuni di Ceriano Laghetto e Solaro
- Boschi di Cesate - Comuni di Solaro, Cesate, Garbagnate Milanese e Limbiate
- Brughiera di Castellazzo - Comune di Bollate.

Le aree comprese in queste zone sono destinate al mantenimento della biodiversità ed alla conservazione dell'ambiente naturale delle Groane, nella sua articolazione in boschi, brughiere, zone di rinnovazione spontanea, molinieti, zone umide, anche di origine artificiale e rinaturalizzate. Gli interventi, tesi ad orientare scientificamente l'evoluzione della natura, debbono, in particolare, essere diretti alla salvaguardia

ed al potenziamento del patrimonio boschivo e delle zone umide nonché al contenimento ed all'indirizzo dei fenomeni evolutivi delle brughiere e dei molinieti.

28.2. Gli interventi, attuati o autorizzati dall'EG, debbono favorire e orientare l'evoluzione dell'ambiente naturale verso il miglior equilibrio tra vegetazione e condizioni ambientali. Per le aree boscate dev'essere in particolare favorita la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei boschi cedui in cedui composti e d'alto fusto; per le aree di rinnovazione spontanea dev'essere favorita l'evoluzione verso tipologie forestali in equilibrio con lo stato climax. Per le grandi aree di brughiera gli interventi ed i piani attuativi di settore debbono tendere alla conservazione dell'associazione vegetale tipica di tale ambiente naturale, favorendone la diffusione ed il potenziamento e, se del caso, contenendone ed indirizzandone l'evoluzione naturale. Nelle zone umide sono consentiti gli interventi di conservazione attiva o finalizzati a renderne possibile la fruizione a scopo educativo o di studio e ricerca scientifica.

Sono consentiti gli interventi di manutenzione dei sentieri, delle strade poderali o forestali, delle piste ciclocampestri esistenti nonché la realizzazione di nuovi sentieri o piste solo sulla base di apposito piano attuativo di settore della viabilità minore.

28.3. E' vietato:

- realizzare opere edilizie o manufatti di qualsiasi genere nel sottosuolo, sul suolo od in elevazione;
- asportare minerali o terriccio vegetale, aprire o coltivare cave;
- trasformare o cambiare l'uso di boschi, di zone di rinnovazione spontanea, di brughiere, di molinieti, di zone umide;
- esercitare l'attività florovivaistica ed orticola sotto qualsiasi forma;
- impiantare pioppeti e colture di altre specie arboree a rapido accrescimento per la produzione di legname o biomassa vegetale;
- danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parte di essi;
- introdurre specie animali o vegetali non caratteristiche del territorio;
- captare, deviare od occultare acque o risorgive.

28.4. La fruizione, da parte dei cittadini, con finalità culturale, educativa e ricreativa di sentieri e di piste ciclopedonali esistenti è consentita secondo gli usi e le consuetudini.

28.5. L'esercizio dell'attività agricola, con esclusione di quanto indicato al precedente quarto comma, è consentito nelle aree già utilizzate per tale uso.

28.6. Le zone di riserva naturale orientata sono disciplinate anche da uno o più piani attuativi di settore, dal piano del parco naturale o dal piano di gestione dei SIC. I piani attuativi di settore e di gestione debbono prevedere modalità di esercizio della attività agricola con l'obiettivo di ridurre le colture a seminativo, l'uso di diserbanti o concimi chimici nonché di incentivare la formazione di prati stabili o prati-pascolo.

Art. 29 Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico

29.1. Le aree comprese in queste zone sono destinate alla conservazione ed al ripristino del paesaggio delle Groane, nei suoi valori naturali e seminaturali tradizionali ad indirizzo naturalistico. Gli interventi debbono tendere al ripristino ed alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, in funzione educativa, culturale, scientifica e ricreativa.

29.2. Sono consentiti i seguenti interventi:

- ricostruzione e riqualificazione volti al recupero del paesaggio originario e tradizionale delle Groane;
- conservazione del suolo, ripristino e miglioramento dei sistemi di drenaggio superficiale; formazione e recupero di specchi lacustri, stagni e zone umide;

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 07 agosto 2012

- c) iniziative per la tutela, in ambiti delimitati, di particolari ecosistemi o specie vegetali o animali;
- d) utilizzazioni forestali delle aree boscate e altre attività selvicolturali entro i limiti precisati dal precedente art.14, e in particolare interventi sulle aree boscate e di rinnovazione spontanea volte a favorire la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei boschi cedui in boschi d'alto fusto;
- e) imboschimento e rimboschimento;
- f) formazione di prati calpestabili, di percorsi ciclopedonali ed equestri nonché realizzazioni di parcheggi pubblici o di uso pubblico per non oltre 50 autoveicoli a margine della viabilità per favorire la fruizione da parte del pubblico a scopo educativo e ricreativo;
- g) l'esercizio della agricoltura, nelle aree già a tal scopo utilizzate, nelle seguenti forme: seminativo asciutto, seminativo irriguo, ortofrutticoltura, prato stabile, prato avvicendato, prato-pascolo, pioppeti e colture di specie arboree a rapido accrescimento per produzione di legname o biomassa vegetale, orti familiari ed orti comunali;

29.3. E' vietato:

- a) realizzare opere edilizie e manufatti in genere, diversi da quelli citati al precedente comma;
- b) asportare minerali o terriccio vegetale;
- c) trasformare o cambiare l'uso di boschi, di zone di rinnovazione spontanea, di brughiere, di molinieti, di zone umide;

29.4. Nell'ambito dell'intervento del Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese è individuata, con apposito simbolo grafico, l'area di interesse naturalistico, in gestione all'Ente Gestore, che dovrà essere conservata nello stato attuale; in questa area è consentita la predisposizione di una piazzola per il decollo e l'atterraggio dell'elicottero di soccorso.

29.5. Qualora in questa zona siano ricompresi siti contaminati, eventuali limitazioni previste dal progetto di bonifica approvato dall'Autorità competente prevalgono sulle disposizioni di zona.

Art. 30
Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo

30.1. Le aree comprese in queste zone sono destinate alla conservazione ed al ripristino del paesaggio delle Groane, nei suoi valori naturali e seminaturali tradizionali ad indirizzo agricolo: esse sono destinate alla valorizzazione dell'attività agricola nel contesto dell'area protetta in un corretto equilibrio fra le esigenze della produzione, della tutela ambientale e della fruizione pubblica.

30.2. L'EG definisce le linee di indirizzo per l'attività agricola che garantiscano il rispetto degli obiettivi generali di tutela e salvaguardia dei valori ambientali ed ecologici del parco ed a tal fine elabora il piano di settore agricolo che in particolare:

- a. determina le linee della gestione del territorio agrario in funzione delle esigenze di tutela ambientale, dello sviluppo della economia agraria, della fruizione del territorio;
- b. indica le norme di tutela e vincoli per le attività, nel rispetto delle vigenti leggi e direttive comunitarie;
- c. individua le aree dei con visuali da proteggere al fine di assicurare le vedute sui più significativi siti del parco;
- d. individua determinati tipi di coltura da tutelare e proteggere a fini paesaggistici, naturalistici, di conservazione della tradizione storica;
- e. individua i fabbricati rurali da destinare al recupero, alla conservazione in quanto testimonianze storiche e culturali
- f. individua i criteri di corretto inserimento paesaggistico di nuovi manufatti ed edifici di servizio all'attività agricola ed agrituristica nonché le attenzioni paesaggistiche relative agli interventi sui manufatti ed edifici esistenti tenendo conto anche del rapporto che gli stessi hanno con il contesto paesaggistico.

30.3. Gli interventi di nuova edificazione sono consentiti, con concentrazione delle nuove volumetrie nelle aree indicate dal Piano di settore di indirizzo agricolo, in attuazione delle previsioni di cui al Titolo III della l.r. n.12/2005

30.4. Gli indici sopra indicati debbono essere computati sulla sola superficie aziendale di proprietà compresa nel perimetro del parco con esclusione dal computo stesso di eventuali terreni aziendali esterni al perimetro del parco.

30.5. Per l'edificazione su terreni esterni al perimetro del parco, possono essere asserviti terreni compresi nel perimetro stesso.

30.6. E' consentito l'esercizio dell'attività agricola nelle seguenti forme: seminativo asciutto e irriguo in avvicendamento colturale, prato stabile e avvicendato, prato-pascolo, pascolo recintato per l'allevamento allo stato semi brado del bestiame, ortofrutticoltura, orti familiari e comunali, pioppeti e colture di specie arboree a rapido accrescimento per produzione di legname o biomassa vegetale, colture florovivaistiche, colture in serra permanente, colture in serra stagionale, su autorizzazione dell'EG rilasciata in ragione della tutela dei con visuali su immobili di interesse storico o delle visuali di valore paesaggistico su immobili di interesse storico o delle visuali di valore paesaggistico.

Sono inoltre consentiti interventi di bonifica o miglioria agraria previa autorizzazione dell'EG.

30.7. E' vietato il cambio di destinazione d'uso delle superfici boscate, a brughiera, a molinieto, a rinnovazione spontanea, delle zone umide; le utilizzazioni forestali delle superfici boscate sono consentite secondo quanto indicato all'art.14; le aree acquisite dall'EG e dai Comuni consorziati debbono essere destinate all'imboschimento, alla riqualificazione paesaggistica od alla realizzazione di quanto previsto all'ultimo punto del terzo comma. E' fatto obbligo di salvaguardare i principali elementi orografici e paesaggistici, quali torrenti, rogge e canali di drenaggio, filari, siepi e fasce boscate, sentieri e strade poderali.

Art. 31
Zone di interesse storico-architettonico

31.1. Sono compresi in queste zone, individuati nella planimetria di piano, tavola 1.A - 1.B, e soggetti a speciale tutela, gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 nonché le aree, il verde, i complessi edificati e le relative pertinenze ritenuti di particolare interesse storico-architettonico. Compatibilmente con le esigenze di tutela, gli immobili e le aree sono valorizzati in funzione sociale ed è favorita l'accessibilità pubblica.

31.2. La valorizzazione, la trasformazione o l'eventuale parziale ristrutturazione dei complessi individuati, nonché il loro utilizzo funzionale, sono disciplinati dallo specifico piano attuativo di settore zone di interesse storico-architettonico. Le funzioni ammesse sono quelle terziarie, ricettive, per il tempo libero e di servizio, residenziali, artigianali di servizio e di tipo artistico, agricole compatibili con le specifiche finalità di tutela storico-architettonica. Sono escluse le destinazioni commerciali di media e grande distribuzione nonché le attività industriali e le altre attività artigianali.

31.3. Non sono comunque ammessi ampliamenti né incrementi volumetrici. I giardini e gli spazi aperti delle ville e delle residenze comprese in queste zone debbono essere tutelati sia sotto il profilo del disegno architettonico, sia degli elementi di arredo, sia delle essenze. Non è consentita alcuna nuova utilizzazione degli spazi aperti, dei giardini e dei cortili di pertinenza delle ville e delle residenze, né di carattere agricolo, né ortofrutticolo né florovivaistico, né per deposito dei materiali, fatti salvi gli interventi consentiti dal piano attuativo di settore e le manifestazioni temporanee all'aria aperta.

31.4. Il piano attuativo di settore delle zone di interesse storico-architettonico prende in considerazione i beni indicati, gli spazi e i manufatti di pertinenza nonché le relazioni visive e strutturali tra le diverse parti dello stesso complesso e di questo con il contesto paesaggistico. In tal senso il piano attuativo di settore deve contenere un'analisi storico-morfologica dei complessi edificati, relative pertinenze, eventuali documentate preesistenze di rilevanza architettonica e costituenti elementi di rilievo del complesso monumentale, ed elementi di relazione paesaggistica di interesse storico-architettonico, estesa a tutti gli

immobili costituenti ogni plesso monumentale e, ove esistenti, anche se a diversa destinazione di zona di piano, ai connessi:

- a) giardini storici;
- b) borghi agricoli;
- c) complessi parrocchiali;
- d) viali di accesso;
- e) terreni circostanti che definiscono il paesaggio storico;
- f) ogni altro elemento del paesaggio storico individuabile nello stato di fatto e nei catasti storici;
- g) le aree per servizi pubblici esistenti.

31.5. Il piano attuativo di settore, a seguito delle analisi sopraindicate, individua, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, per ogni complesso storico-architettonico:

- a) le destinazioni specifiche consentite, garantendo, anche in caso di utilizzazione esclusivamente privata, il parziale accesso controllato, da parte del pubblico, per la visita degli spazi interni ed esterni di maggior pregio e interesse. A tal fine, l'EG stipulerà apposita convenzione;
- b) gli interventi edilizi ammessi e le modalità di attuazione degli stessi;
- c) i criteri progettuali da seguire ai fini della tutela dei caratteri tipologici, morfologici e costruttivi dei diversi manufatti ed elementi;
- d) i giardini, i cortili, gli elementi del paesaggio agrario e le visuali da salvaguardare;
- e) i criteri di progettazione degli spazi aperti e di organizzazione degli accessi e delle aree di sosta;
- f) le opere di mitigazione e compensazione di cui al precedente art.24.

Art. 32 Zone edificate

32.1. Le aree comprese in queste zone sono destinate alla residenza ed alle attività terziarie e produttive compatibili con il parco nonché alle attrezzature pubbliche ed alle infrastrutture necessarie alla riorganizzazione urbanistica dei nuclei edificati esistenti. L'EG predispose un piano attuativo di settore zone edificate, individuando le sottozone ad assetto definito e le sottozone per la trasformazione, nonché norme paesaggistiche per l'edificazione nel parco finalizzate a precisarne la disciplina d'uso.

32.2. Il piano attuativo di settore zone edificate e norme paesaggistiche per l'edificazione nel parco:

- a) analizza l'assetto degli insediamenti esistenti ed i caratteri architettonici degli edifici presenti in relazione ai caratteri dell'edilizia tradizionale e all'assetto paesaggistico dei luoghi;
- b) individua di conseguenza i criteri morfologici e costruttivi per gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento degli edifici esistenti e delle nuove edificazioni, indicando anche i valori cromatici di riferimento;
- c) determina le funzioni ammissibili, l'assetto delle aree libere e le tipologie privilegiando le tradizionali utilizzazioni dei cortili e degli spazi aperti, secondo gli usi locali.

32.3. Nelle more della approvazione del suddetto piano attuativo di settore sono ammessi gli interventi già previsti dal piano attuativo di settore in vigore, che non siano in contrasto con il presente PTC.

32.4. Nella sottozona ad assetto definito, il piano attuativo di settore zone edificate può ammettere incrementi volumetrici una tantum, nell'ambito dei fabbricati esistenti. Tali incrementi sono comprensivi degli incrementi una tantum concessi in base alle precedenti normative del parco e delle opere concesse in sanatoria in base alla l. n. 47/1985.

32.5. Nelle sottozone per la trasformazione, oltre a quanto previsto dal comma precedente, il piano attuativo di settore zone edificate può prevedere la realizzazione di nuove volumetrie

secondo i seguenti indici massimi:

- a) per destinazione produttiva: Sc massima = 0,30 m²/m² elevabile a 0,60 m²/m², previa le realizzazione di idonee mitigazioni ambientali, da precisare nel piano attuativo di settore;
- b) per destinazioni residenziali e terziarie: If massimo = 0,80 m³/m²;
- c) altezza massima: tre piani fuori terra, m 10 all'intradosso.

Art. 33 Zone fornaci

33.1. Tali zone sono destinate al recupero urbanistico ed ambientale delle fornaci delle Groane ed alla salvaguardia delle testimonianze di archeologia industriale laddove esistenti, al fine di attivare nuove funzioni più coerenti con il parco, comunque compatibili con la tutela dei valori storico-testimoniali di questo peculiare sistema produttivo della tradizione locale.

33.2. Il piano attuativo di settore fornaci individua:

- a) gli ambiti minimi soggetti a piano di recupero ;
- b) la superficie lorda di pavimento esistente al momento di approvazione delle seguenti norme, determinata sulla base del catasto storico e computata con esclusione delle superfetazioni aggiunte ai corpi originari, qualora non assentite con idoneo titolo abilitativo.
- c) gli edifici da restaurare, quali testimonianze di archeologia industriale e gli elementi ed i manufatti di valore storico-testimoniale da salvaguardare;
- d) i manufatti privi di valenza storico-architettonica e le superfetazioni da demolire;
- e) le destinazioni d'uso ammesse per ogni ambito.

E' ammessa, previa intesa con i Comuni interessati ed il parco, la traslazione di volumetrie e/o superfici lorde di pavimento esistenti nelle zone riservate alla pianificazione comunale orientata e/o in località esterne al parco. In assenza di piano attuativo, gli interventi ammessi sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo.

Il piano di settore fornaci, previo accordo con i Comuni interessati, può prevedere, a fronte di rilevanti benefici pubblici, un incremento della superficie lorda di pavimento non superiore al 15 per cento della superficie esistente.

33.3. Ogni intervento deve prevedere le idonee opere di mitigazione e compensazione ambientale, ai sensi del precedente articolo 24 e deve comunque tendere a salvaguardare gli elementi morfologici del preesistente insediamento, con particolare riguardo, dove esistenti, al forno Hoffmann, alle gambette, alle vecchie capriate in legno, alle ciminiere in mattoni, da recuperare nella loro globalità conservando gli aspetti architettonici, materici, formali e dimensionali.

33.4. All'interno delle aree di pertinenza degli edifici sono ammessi:

- a) le tradizionali utilizzazioni dei cortili e degli spazi aperti, secondo gli usi locali;
- b) lo stoccaggio e la movimentazione dei mezzi, dei prodotti e dei materiali.

33.5. La recinzione dei terreni è ammessa nei limiti dell'art.19, e non può estendersi fuori dalla zona e dalla eventuale zona a verde privato ed a spazi pertinenziali ed a parco attrezzato adiacente.

Art. 34 Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali

34.1. Le aree comprese in queste zone sono destinate al mantenimento delle formazioni arboree comprese in ambiti delimitati, ai fini di preservare la continuità del verde nel parco. In esse sono inclusi parchi privati, giardini e spazi aperti annessi a lotti edificati.

34.2. Sono consentiti i seguenti interventi:

- a) realizzazione di attrezzature sportive (ivi comprese

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 07 agosto 2012

- piscine) scoperte, entro il 30% della superficie del lotto;
- b) mantenimento di piazzali di servizio alle adiacenti imprese, destinati allo stoccaggio ed alla movimentazione dei materiali, dei prodotti, dei mezzi, purché vengano costituite cortine alberate su una superficie non inferiore al 10% del lotto;
 - c) realizzazione di orti familiari annessi alle residenze e di allevamenti di animali di bassa corte per uso familiare;
 - d) realizzazione di parcheggi scoperti, con superficie drenante, limitatamente alle superfici minime previste dalle vigenti leggi e regolamenti;
 - e) realizzazione di ricovero attrezzi secondo una tipologia approvata con regolamento esecutivo, entro l'indice massimo 0,03 m²/m² di Sc e con un massimo di m²30 per unità di azzonamento;
 - f) realizzazione di recinzione avente caratteristica di permeabilità ottica, secondo i tipi approvati in base al precedente art.19.

Nella scelta delle specie da mettere a dimora debbono essere privilegiate le specie autoctone, come individuate dal PIF. I piazzali di cui al secondo punto debbono avere superficie drenante, fatte salve documentate ragioni di carattere funzionale, ambientale od igienico. Il progetto relativo alle zone edificate, alle zone fornaci ed alle zone a parco attrezzato deve includere le aree adiacenti appartenenti alla medesima proprietà, azzonate a verde privato ed a spazi pertinenziali.

34.3. E' vietato:

- a) attivare e mantenere, anche all'aperto, attività industriali, artigianali, commerciali salve le fattispecie di cui al precedente secondo comma;
- b) costruire manufatti edilizi anche precari, fuori dalle fattispecie di cui al precedente secondo comma.

Art. 35
Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura

35.1. Le aree comprese in queste zone sono destinate alla concentrazione delle attrezzature legate alla conduzione dell'attività agricola, ivi compresa la residenza per i conduttori e gli addetti. L'edificazione è ammessa nei limiti e alle condizioni di cui al Titolo III della l.r. n. 12/2005.

35.2. Tutti gli interventi debbono essere assolutamente rispettosi del contesto paesaggistico di riferimento. Le modifiche e gli ampliamenti degli edifici debbono rispettare i caratteri tipologici, materici e la tecnica costruttiva dei manufatti esistenti e le relazioni che detti manufatti hanno con il contesto paesaggistico: viali di accesso, filari e siepi boscate, elementi dell'idrografia superficiale ed altri elementi del paesaggio agrario o urbano. Le nuove edificazioni debbono rispettare i caratteri propri del sito di intervento, le relazioni fisiche, funzionali e vedutistiche del sito con il contesto paesaggistico più ampio, nonché i caratteri propri dell'edilizia tradizionale rurale locale. Non sono ammessi progetti che non contengono indicazioni inerenti l'organizzazione degli accessi e la sistemazione degli spazi aperti all'intorno. La localizzazione di eventuali volumi tecnici e accessori incongrui con i caratteri paesaggistici del luogo dev'essere attentamente studiata, prevedendo eventualmente un parziale allontanamento dagli edifici rurali tradizionali ed un'attenta progettazione della sistemazione delle aree libere all'intorno al fine di mitigarne l'impatto.

Art. 36
Zone per servizi

36.1. Le zone per servizi sono distinte a seconda che siano destinate a servizi del parco, servizi di interesse locale e sovracomunale e sono suddivise in zone per servizi del parco, zone per servizi comprensoriali e zone per servizi di interesse comunale

36.2. Le zone per servizi del parco sono specificamente destinate al mantenimento, allo sviluppo ed al nuovo insediamento di servizi, attrezzature ed infrastrutture dell'EG, quali la sede del parco, il centro visitatori, musei, l'orto botanico ed altre attrezzature culturali.

Con apposito simbolo grafico sono individuate le seguenti sub-zone:

- a) Centro Parco Polveriera
- b) Campo Vallone

In ambedue le zone non sono ammessi incrementi di superficie lorda di pavimento; nella sub-zona Campo Vallone a dismissione della attività di motocross si dovrà approvare apposito progetto esecutivo per la riqualificazione e riconversione dell'area per le destinazioni sopra indicate.

36.3. Nelle zone per servizi comprensoriali sono ammesse esclusivamente attrezzature sovracomunali pubbliche o di uso pubblico, quali:

- Il nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese;
- Il Canale Scolmatore Nord-Ovest;
- Il Canale Villoresi;
- L'Area Stazione Parco Groane.

Gli interventi dovranno conformarsi alle prescrizioni di carattere paesaggistico di cui al piano attuativo di settore zone edificate e norme paesaggistiche per l'edificazione nel parco.

36.3.1. Sub- zona Nuovo Ospedale di Garbagnate

Milanese: è destinata alla costruzione del nuovo ospedale di Garbagnate Milanese e delle opere viarie connesse, in attuazione del protocollo di intesa, sottoscritto in data 15 gennaio 2010, tra Regione Lombardia, Infrastrutture Lombarde, Parco delle Groane, Azienda ospedaliera Salvini, Comune di Garbagnate, che ne individua, tra l'altro, gli impegni dei soggetti sottoscrittori, che si intendono integralmente richiamati.

In particolare, l'intervento è soggetto ai seguenti indici di fabbricazione:

- a) Superficie lorda di pavimento massima: 67.000 mq;
- b) Superficie coperta massima: 30.000 mq;
- c) Altezza massima: 12 m, salvo che per limitate porzioni degli edifici, dove si ammette un'altezza massima di 16m e per impianti tecnici o tecnologici;
- d) Attività commerciali di supporto per SLP non superiore all'1% della superficie fondiaria dell'area di intervento.
- e) Area a parcheggio ad uso pubblico nella misura del 10% della superficie fondiaria di pertinenza dell'intervento, pari ad un minimo di 490 posti auto, di cui almeno il 20% accessibile 24 ore su 24.

36.3.2. Sub-zona Canale Scolmatore Nord-Ovest: è destinata alla conservazione e al mantenimento del canale scolmatore Nord-Ovest.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione del canale e dei manufatti ad essi collegati (ponti, chiuse, prese, ecc.).

Per gli edifici esistenti, oltre a quanto previsto dall'art.21 delle presenti norme, è ammesso un incremento di SLP del 10% per adeguamento igienico sanitario e tecnologico

36.3.3. Sub-zona Canale Villoresi: è destinata alla conservazione e al mantenimento del Canale Villoresi.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione del canale e dei manufatti ad essi collegati (ponti, chiuse, prese, ecc.).

Per gli edifici esistenti, oltre a quanto previsto dall'art.21 delle presenti norme, è ammesso un incremento di SLP del 10% per adeguamento igienico sanitario e tecnologico.

36.3.4. Sub-Zona Stazione Parco Groane: è destinata alla realizzazione di un punto di accesso al parco in corrispondenza della stazione ferroviaria Parco Groane; è ammessa la realizzazione di parcheggi di interscambio su una superficie massima al 20% dell'area e la realizzazione di un punto informazione, ristoro, assistenza al pubblico, nolo biciclette per una superficie lorda di pavimento non superiore a mq 150, previa convenzione con l'EG finalizzata a definire le reali esigenze funzionali e le opere di mitigazione e di compensazione ambientali atte a garantire la sostenibilità dell'intervento.

36.4. Nelle zone per servizi di interesse comunale sono ammesse attrezzature pubbliche o di uso pubblico come

individuare nel piano dei servizi comunale. Sono altresì ammessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia:

- a) i distributori di carburante esistenti;
- b) i servizi ed impianti annessi alle industrie esistenti, compresi gli impianti di depurazione, i laboratori e i centri di ricerca scientifica e tecnologica;
- c) le cabine di servizio agli impianti di erogazione energetica.

Su richiesta del Comune, l'EG può cedere, a titolo gratuito, il diritto di superficie al Comune stesso sulle sue proprietà, comprese in queste zone, al fine di realizzarvi i succitati servizi.

Le zone per servizi d'interesse comunale sono disciplinate dagli strumenti di pianificazione comunale; i progetti d'intervento debbono conformarsi agli indici ed alle prescrizioni delle zone a parco attrezzato di progetto ed alle prescrizioni del titolo II.

I cimiteri di nuova formazione e quelli esistenti, in caso di riorganizzazione dei campi e degli spazi, ferme restando le norme igieniche, sono preferibilmente da progettarsi in forma estensiva con privilegio alle forme arboree e ai prati; gli elementi monumentali debbono inserirsi nel contesto storico e paesaggistico.

Art. 37

Zone a parco attrezzato

37.1. Le aree comprese in queste zone sono destinate a verde attrezzato di uso pubblico e si distinguono in zone a parco attrezzato consolidato e zone a parco attrezzato di progetto. Gli interventi e le destinazioni consentiti sono disciplinati come segue.

37.1.1. Sono ammesse le seguenti destinazioni:

- a) attrezzature sportive;
- b) attrezzature per l'attività ricreativa, lo svago ed il tempo libero, con esclusione di nuovi parchi divertimento;
- c) campeggio attrezzato;
- d) attrezzature ricettive;
- e) bacini idrici destinati alla pesca sportiva esistenti;
- f) servizi e parcheggi relativi alle attrezzature;
- g) residenza del personale di custodia per una Slp non superiore a m² 120 per unità d'azzonamento.

37.1.2. Gli interventi sono soggetti a convenzionamento con l'EG e con il Comune interessato e debbono prevedere le opportune opere di mitigazione ambientale, definite ai sensi del precedente art. 24. Gli interventi stessi debbono rispettare i parametri e le prescrizioni seguenti:

- a) altezza massima edifici: m 10 al colmo;
- b) altezza massima attrezzature per il gioco e lo sport: m 15;
- c) le attrezzature non comportanti volumi sono calcolate per Sc = Slp; la Sc è quella risultante dalla proiezione in pianta del perimetro esterno della attrezzatura stessa;
- d) i parcheggi debbono essere con pavimentazione drenante e alberate fra le carreggiate; essi debbono essere prioritariamente localizzati nelle eventuali aree a ciò individuate in adiacenza, nella planimetria di piano, tavola 1A, 1B, o, in carenza, sia nelle presenti zone che in quelle a verde privato ed a spazi pertinenziali;
- e) il dimensionamento delle eventuali scuderie deve essere effettuato in conformità ai limiti massimi di carico di bestiame vivo per ettaro, stabiliti dall'ordinamento generale; dev'essere predisposto un piano di gestione dei reflui zootecnici che tenga conto delle reali possibilità di spandimento in relazione a eventuali divieti comunali sulla vicinanza a centri abitati;
- f) per i maneggi esistenti che non abbiano sufficienti terreni, debbono comunque essere predisposti i piani di smaltimento e i sistemi di trattamento conformi alle vigenti norme.

37.1.3. In assenza di convenzione sono ammessi solo i seguenti interventi:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria,

adeguamento igienico, statico e tecnologico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comporti aumento di volumetria e di superficie o modifiche di sagoma; in sede di adeguamento igienico e tecnologico nonché per il ricovero dei mezzi e delle dotazioni strumentali, sono consentiti incrementi della Sc per un massimo di m² 100 per edificio, nel rispetto degli indici di cui al precedente comma;

- b) ammodernamento delle attrezzature, per adeguamento alle necessità di mercato, nell'ambito della medesima Sc e destinazione funzionale;
- c) sistemazione degli spazi esterni a verde, formazione di viali e percorsi, nell'ambito degli indici succitati.

Le recinzioni debbono essere conformi al precedente art. 19 e non possono estendersi oltre alle aree di parcheggio eventualmente adiacenti alle zone per servizi.

37.2. Nell'ambito delle zone a parco attrezzato consolidato sono consentiti, previa convenzione con il Parco:

- a) ristrutturazione edilizia per le funzioni di cui al precedente comma 37.1.1;
- b) ampliamento della superficie coperta o attrezzata in forma permanente pari a un massimo del 15% della Sc esistente, garantendo una superficie a verde permeabile non attrezzato di almeno il 50% delle superfici libere, di cui almeno il relativo 40% con impianto arboreo; un ulteriore ampliamento non superiore al 15% della Slp esistente può essere consentito ove il proprietario s'impegni ad usare l'immobile o l'attrezzatura per organizzare o far organizzare attività collettive di fruizione dell'intero territorio del parco (con escursioni guidate di tipo podistico, ciclistico od equestre) per una durata non inferiore a 15 anni eventualmente rinnovabili; la convenzione deve prevedere le opportune opere di mitigazione ambientale, ai sensi del precedente art. 24, le modalità di esecuzione delle stesse e le relative garanzie fideiussorie da prestare.

Le aree occupate da bacini idrici destinati alla pesca sportiva esistenti sono prioritariamente destinate al mantenimento di detta attività; in questi lotti è ammesso realizzare un'edificazione di servizio, comprese destinazioni a circolo ricreativo ed a punto di ristoro, per un massimo di m² 250 di Slp, con altezza massima pari a m 7 all'intradosso.

37.3. Nell'ambito delle zone a parco attrezzato di progetto sono altresì consentiti, previa predisposizione di apposito piano attuativo, gli interventi di realizzazione di nuove attrezzature per le funzioni di cui al precedente comma 37.1.1, anche mediante nuova edificazione, nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) Slp pari al 30% del lotto;
- b) Sc pari al 20% del lotto;
- c) superficie a verde permeabile, attrezzato e non, pari ad almeno il 70% della superficie non coperta, di cui il relativo 40% con impianto arboreo.

Nel caso di zone a parco attrezzato di progetto collocate in aree adiacenti o limitrofe a zone di interesse storico-architettonico e a zone fornaci, dovrà tenere conto della presenza degli elementi paesaggisticamente rilevanti, dei coni visuali, dei manufatti di interesse storico-ambientale e deve assicurare il rispetto dei rapporti visivi e delle opportune distanze nonché che gli edifici e manufatti siano realizzati con idonee dimensioni, ingombri e caratteri costruttivi.

37.3.1. Nell'ambito della sub zona "Città satellite", sita in comune di Limbiate, ed individuata con apposito simbolo grafico, sono ammesse esclusivamente le funzioni definite dal protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Consorzio Parco delle Groane, Ersaf, Comune di Limbiate, società Parco giochi Groane srl stipulato il 10 ottobre 2009.

Art. 38

Zone riservate alla pianificazione comunale orientata

38.1. La disciplina delle zone riservate alla pianificazione comunale orientata dev'essere volta alla ridefinizione e ricucitura urbanistica ed ambientale del margine urbano di ciascun Comune compreso nel parco, in funzione della tutela e

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 07 agosto 2012

della realizzazione del parco stesso nonché al fine di prevedere e di realizzare, all'occorrenza, collegamenti ed accessi al parco forniti dei relativi servizi. La disciplina d'uso dei comparti è ulteriormente specificata dalla pianificazione generale e attuativa prevista dai singoli Comuni, secondo gli orientamenti e i criteri stabiliti dal presente articolo.

38.2. In particolare, il Comune:

- pianifica ciascuna area mediante la propria strumentazione urbanistica, avendo cura di raccordare gli interventi possibili con le aree esterne al perimetro del parco e le aree urbane in modo organico e coordinato, prevedendo altresì tutte quelle forme di tutela e salvaguardia, mitigazione e compensazione nei confronti dell'assetto vegetazionale ed, in genere, delle esigenze ambientali presenti nel loco;
- favorisce la costituzione di comparti attuativi, al fine di evitare la costituzione di fronti urbanizzati che rappresentino elementi di cesure o scissione con il territorio del parco e che si caratterizzino per l'elevata qualità ambientale e paesaggistica; individua e tutela i beni culturali e coordina le previsioni urbanistiche con la tutela delle zone di interesse naturalistico;
- prevede la realizzazione dei corridoi a verde e il recepimento degli stessi provenienti dalla pianificazione provinciale e regionale nonché percorsi ciclopedonali di continuità tra i settori del parco interrotti dall'edificazione;
- prevede, all'occorrenza, servizi comunali e sovracomunali, parcheggi e accessi al parco dotati dei relativi servizi conformi agli indirizzi di progettazione dell'EG;
- determina per ogni singolo comparto l'edificabilità massima realizzabile, prevedendo opere di mitigazione e compensazione di cui all'art. 24 delle presenti NTA, da localizzare preferibilmente nelle aree allo scopo indicate;
- individua le aree da destinare a compensazione all'interno del parco in zone di pregio ambientale e paesaggistico, ovvero in zona di riserva naturale orientata, in zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico, in zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo.

**TITOLO IV
NORME DI SETTORE**
**Art. 39
Viabilità minore**

L'EG redige il piano attuativo di settore della viabilità minore; il suddetto piano, tenuto conto delle particolari caratteristiche del terreno e dei luoghi e con particolare riguardo alle cautele necessarie per la salvaguardia delle aree di maggiore rilevanza naturalistica e storico-architettonica, programma il completamento della rete dei percorsi di fruizione del parco, individuando diversi livelli di accessibilità e percorrenza, i criteri di realizzazione, il tipo di manto di copertura, le modalità di inserimento ambientale, le relative attrezzature, ivi compresi i punti di sosta, le aree da pic-nic, le aree di fruizione dei valori ecologici e quant'altro necessario per la fruizione pubblica della natura e del paesaggio, anche in relazione all'individuazione di percorsi per disabili, curando, in particolare, la connessione della rete dei percorsi ciclo-pedonali con le stazioni ferroviarie, con il sistema dei parcheggi, e con i confinanti parchi regionali. Per delega del Comune, l'EG può mantenere e gestire le strade vicinali, nonché la viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale di cui alla deliberazione G.R. 8.8.2003 n.VII/14016, pubblicata sul BURL 3 suppl. straordinario al n.35 del 29 Agosto 2003.

**Art. 40
Parcheggi**

40.1. L'EG ed i Comuni realizzano i parcheggi in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità pubblica al parco. Essi debbono essere localizzati nelle zone edificate, nelle zone per servizi, nelle zone a parco attrezzato. Eccezionalmente, possono

essere realizzati parcheggi fino a 50 posti auto anche in altre zone, ad esclusione delle zone di riserva naturale orientata e dei SIC, purché in adiacenza alle strade e agli accessi e purché non ne derivi danno ambientale o l'intervento non comporti trasformazione d'uso di aree boscate o di brughiera, per iniziativa dell'EG o di altri enti pubblici, previe le autorizzazioni necessarie.

40.2. Nella definizione architettonica delle aree di parcheggio si deve tener conto dell'inserimento ambientale nel parco, soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione, che deve essere permeabile così da permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso, nonché delle piantumazioni interne e delle cortine alberate di contorno. I parcheggi, al fine di limitare il consumo di suolo, debbono preferibilmente essere posti in fregio alle strade, evitando la formazione di piazzali.

Art. 41
Infrastrutture e servizi pubblici

41.1. Fatto salvo quanto disposto dalla legge istitutiva del parco naturale, l'utilizzazione o l'attraversamento di terreni interessati dal presente PTC per la posa di linee o reti di servizi pubblici, oleodotti, gasdotti, dei nuovi impianti di fognatura e di altre reti di distribuzione di livello locale - fatti salvi gli allacciamenti alle singole utenze delle relative centraline o cabine - nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione o percorso di quelli esistenti, non ricadenti nelle zone di riserva naturale orientata, nei SIC e nelle zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico, sono realizzabili, qualora non diversamente localizzabili, purché siano progettate e realizzate in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui al presente articolo. A tal fine, l'Ente competente alla realizzazione dell'opera, d'intesa con l'EG ed i Comuni interessati, definisce in apposito atto convenzionale le opportune iniziative di mitigazione, i relativi termini e le modalità, nonché le garanzie, anche fideiussorie, per l'esecuzione. L'EG, in sede di espressione del previsto parere, può richiedere interventi di mitigazione o precauzioni ulteriori. La convenzione deve comunque garantire che le caratteristiche ambientali e paesaggistiche non siano irrimediabilmente compromesse.

41.2. La progettazione e la realizzazione di infrastrutture deve tenere conto degli indirizzi specifici contenuti nei piani di sistema del piano territoriale regionale e perseguire i seguenti obiettivi:

- a) dimostrare che l'opera non è realizzabile al di fuori del territorio del parco;
- b) ridurre al minimo l'occupazione di suolo concentrando, quando è possibile, le linee tecnologiche lungo i tracciati già esistenti;
- c) ripristinare e compensare, a cura e spese del titolare dell'opera e nei modi e nei tempi definiti dalle intese e dalle convenzioni di cui al precedente primo comma, ogni valore ambientale coinvolto nella realizzazione dell'opera, mirando all'equilibrio od al miglioramento del bilancio ambientale;
- d) recuperare contestualmente, a cura e spese del titolare dell'opera e nei modi e nei tempi definiti dalle intese e dalle convenzioni di cui al precedente primo comma, le aree già occupate da infrastrutture ed opere, o loro parti, dismesse;
- e) prevedere interventi che risarciscano, a seconda dell'opera progettata e da attuarsi dall'interno del parco, varie componenti dell'ambiente eventualmente alterate sia temporaneamente che definitivamente (flora, fauna, paesaggio) nonché prevedere modalità di esecuzione dell'opera tali da ridurre, per quanto possibile, il disagio arrecato ai cittadini dallo svolgimento dei lavori.

41.3. Sono ammesse le terebrazioni dei pozzi per l'approvvigionamento idropotabile, nonché le relative opere accessorie e gli allacciamenti, qualora:

- a) il sito prescelto sia privo di vegetazione naturale protetta a bosco od a brughiera;
- b) i manufatti in elevazione non superino i m 3 dal piano di campagna e siano realizzati in conformità alle norme paesaggistiche del presente PTC e dei suoi

piani attuativi di settore;

- c) l'area eventualmente cintata sia limitata a non oltre m² 150 di superficie e sia alberata con specie autoctone;
- d) gli allacciamenti siano posti sotto le sedi di strade e piste ciclabili.

I relativi lavori sono soggetti ad autorizzazione dell'EG il quale indica le opere di mitigazione e compensazione obbligatorie ai sensi dell'art. 24.

41.4. L'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la telefonia mobile è soggetta ad uno specifico regolamento d'uso che individua le localizzazioni dei siti con riguardo alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica nel rispetto della normativa vigente, nonché le opere di mitigazione e compensazione ambientale.

Art. 42 **Fasce di rispetto**


Nelle fasce di rispetto delle ferrovie, delle strade, degli elettrodotti e simili e dei canali, le disposizioni del presente piano sono osservate in quanto compatibili con le norme e servitù relative. L'ente proprietario o gestore delle opere stesse esercita i normali lavori di manutenzione, anche in deroga alle disposizioni delle presenti norme e dei regolamenti di esecuzione, per tutta l'estensione della proprietà pubblica e delle fasce gravate di servitù, solo se ammesso dalla normativa vigente. L'Ente proprietario o gestore deve curare la pulizia della proprietà pubblica e delle fasce gravate da servitù.




PARCO DELLE GROANE

Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento

PLANIMETRIA DI PIANO Tavola 1 A





Scala 1 : 10.000



LEGENDA

- Confine del Parco regionale delle Groane
- Parco naturale delle Groane
- Sito di interesse comunitario - Rete natura 2000
 - 1 IT2050001 Piana di Cesate
 - 2 IT2050002 Boschi delle Groane
- Zone di riserva naturale orientata
 - 1 Stagno di Lentate - Comune di Lentate sul Seveso
 - 2 Boschi di Groane - Comuni di Lentate sul Seveso, Cogliate Sabbia
 - 3 Boschi di Azzate - Comuni di Azzate, Lentate sul Seveso, Cogliate Sabbia
 - 4 Altopiano di Seveso - Comuni di Seveso, Barlassina, Cogliate, Cesano Maderno
 - 5 Boschi di Carate - Comuni di Carate, Cesano Maderno
 - 6 Ca del Re e ex Palerina - Comuni di Carate Lugello e Solaro
 - 7 Boschi di Casate - Comuni di Casate, Casate, Gaggiano Milano e Linate
 - 8 Brughera di Castellazzo - Comune di Bolate
- Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico
 - area in gestione all'Ente Gestore del Parco
- Zone di interesse storico-architettonico
- Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo
- Zone edificate
- Zone fornicie
- Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali
- Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura
- Zone per servizi del parco
 - 1 Centro Parco Palerina
 - 2 Campo Vallone
- Zone per servizi comprensoriali
 - 1 Riserva Cappelletti di Gaggiano Milano
 - 2 Centro residenziale Nord-Ovest
 - 3 Campo Villone
 - 4 Area Direzione Parco Groane
- Zone per servizi di interesse comunale
- Zone a parco attrezzato consolidato
- Zone a parco attrezzato di progetto
- Zone riservate alla pianificazione comunale orientata
- Ampliamento del Parco regionale delle groane
- area Città Satellite - Protocollo di Intesa stipulato in data 10 Ottobre 2009
- Siti contaminati
- Attività ed insediamenti incompatibili






PARCO DELLE GROANE


Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento

PLANIMETRIA DI PIANO Tavola 1B

Inquadramento Territoriale




Scala 1 : 10.000



LEGENDA

- Confine del Parco regionale delle Groane
- Parco naturale delle Groane
- Sito di interesse comunitario - Rete natura 2000
 - 1 IT2050001 Pineta di Cesate
 - 2 IT2050002 Boschi delle Groane
- Zone di riserva naturale orientata
 - 1 Stagno di Linate - Comune di Linate sul Seveso
 - 2 Boschi di Luzzo - Comuni di Luzzo e Linate sul Seveso
 - 3 Boschi di S. Andrea - Comuni di Montù, Linate sul Seveso, Copiate, Bussolengo
 - 4 Altopiano di Cesate - Comuni di Groane, Bussolengo, Copiate, Cesate Molino
 - 5 Boschi di Cesate - Comuni di Copiate, Cesate Molino
 - 6 CA del Rio di Polverara - Comuni di Cesate, Linate sul Seveso
 - 7 Boschi di Cesate - Comuni di Cesate, Cesate Molino, Linate sul Seveso e Linate
 - 8 Brughera di Castellazzo - Comune di Bolate
- Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico
area in gestione all'Ente Gestore del Parco
- Zone di interesse storico-architettonico
- Zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo
- Zone edificate
- Zone fornicati
- Zone a verde privato ed a spazi pertinenziali
- Zone agricole destinate ai servizi all'agricoltura
- Zone per servizi del parco
 - 1 Centro Parco Povera
 - 2 Campo Valore
- Zone per servizi comprensoriali
 - 1 Nuova Caserma di Garbagnate Milanesi
 - 2 Caserma costruita dall'Orsi
 - 3 Caserma Villaresi
 - 4 Area Stazione Parco Groane
- Zone per servizi di interesse comunale
- Zone a parco attrezzato consolidato
- Zone a parco attrezzato di progetto
- Zone destinate alla pianificazione comunale orientata
- Ampliamento del Parco regionale delle groane
- area Città Satellite - Protocollo di Intesa stipulato in data 10 Ottobre 2009
- Siti contaminati
- Attività ed insediamenti incompatibili







PARCO DELLE GROANE

Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento

VINCOLI E TUTELE Tavola 2 A




Scala 1 : 10.000



LEGENDA

- Parco regionale delle Groane - Ambito assoggettato a tutela D. Lgs 42/2004
- Parco naturale delle Groane
- Sito di interesse comunitario - Rete natura 2000 - IT2050001 Pineta di Cesate
- Sito di interesse comunitario - Rete natura 2000 - IT2050002 Boschi delle Groane
- Ambienti assoggettati a tutela con vincolo DM 7/07/1995
- Elementi di primo livello della RER - Art. 3 ter Lr.86/83
- Elementi di secondo livello della RER - Art. 3 ter Lr.86/83
- Varchi della Rete Ecologica Regionale da tenere/separamentare - Art. 3 ter Lr.86/83
- Corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione - Art. 3 ter Lr.86/83
- Tracciato guida paesaggistico Albia canale Villoresi (Piano Paesaggistico Regionale)
- Strada Panoramica s.s. 233 "Varesina" (Piano Paesaggistico Regionale)



IT 2050002
Boschi delle Groane

IT 2050002
Boschi delle Groane

IT 2050002
Boschi delle Groane

IT 2050002
Boschi delle Groane

IT 2050001
Pineta di Cesate

SARONNO

SARONNO

LIMBIATE




PARCO DELLE GROANE


Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento

VINCOLI E TUTELE Tavola 2 B

Inquadramento Territoriale




Scala 1 : 10.000



Legenda

- Parco regionale delle Groane - Ambito assoggettato a tutela D. Lgs 42/2004
- Parco naturale delle Groane
- Sito di interesse comunitario - Rete natura 2000 - IT2050001 Pineta di Cesate
- Sito di interesse comunitario - Rete natura 2000 - IT2050002 Boschi delle Groane
- Ambiti assoggettati a tutela con vincolo DM 7/07/1965
- Elementi di primo livello della RER - Art. 3 ter l.r.86/83
- Elementi di secondo livello della RER - Art. 3 ter l.r.86/83
- Varchi della Rete Ecologica Regionale da tenere/deframmentare - Art. 3 ter l.r.86/83
- Corridolo regionale primario a bassa o moderata antropizzazione - Art. 3 ter l.r.86/83
- Tracciato guida paesaggistico Alzaia canale Villoresi (Piano Paesaggistico Regionale)
- Strada Panoramica s.s. 233 "Varesina" (Piano Paesaggistico Regionale)



Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 07 agosto 2012

VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DELLE GROANE.**DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE**

ai sensi della L.R. 12/2005, della DCR 351/2007 e della DGR 761/2010 e dell'art. 17 c. 1 lett. b) del D.lgs n.152/2006 e degli indirizzi della DCR 351/2007 commi 5.16 e 6.7 e dell'Allegato I, c. 6.10 alla D.GR 10 novembre 2010 n.9/761.

INDICE:

1. Premessa
2. Partecipazione
3. Parere motivato finale e recepimento nel PTC
4. Istruttoria
5. Conclusioni

1. Premessa

La presente dichiarazione di sintesi costituisce parte integrante della documentazione inerente la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco delle Groane ed assolve alla funzione di informazione circa la decisione finale in relazione al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), così come previsto ai sensi della l.r. 12/2005, della d.c.r. 351/2007 e della d.g.r. 761/2010

Per la formazione della variante generale al PTC del Parco delle Groane, al fine di garantire la sostenibilità ambientale delle scelte di Piano, è stato avviato un processo di valutazione ambientale contestuale a quello di pianificazione; pertanto, le fasi del processo di VAS si sono integrate sia con il procedimento di adozione della Variante da parte dell'Assemblea consortile del Parco delle Groane, sia con quello di approvazione definitiva da parte della Regione.

Inoltre, il procedimento di VAS ha ricompreso la Valutazione d'Incidenza (VI), così come stabilito dall'art. 10 c. 3 del d.lgs. 152/06.

La variante generale al PTC del parco delle Groane si colloca in un processo di revisione complessivo del Parco, e si caratterizza per la complessità dei temi coinvolti: infatti interessa tutto il territorio del parco proponendo la trasformazione di numerosi ambiti, distribuiti variamente in tutti i comuni e prevede altresì una rielaborazione generale delle norme tecniche di attuazione.

Il percorso metodologico procedurale e organizzativo seguito è quello indicato nella d.g.r. n. 9/761 del 10/11/2010

Le tappe delle attività concernenti il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), integrato a quello di pianificazione, sono così riassumibili:

- l'avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della variante al piano territoriale di coordinamento unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica è stato pubblicato sull'albo pretorio del Parco del 9 Settembre 2008;
- con deliberazione n. 42 del 15 settembre 2008 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente gestore del Parco sono state individuate l'autorità procedente e competente e gli enti territoriali competenti in materia ambientale;
- con determinazione n. 15/2008 del Direttore Consortile, che agiva in qualità di Autorità procedente, sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati;
- in data 16 gennaio 2009 si è tenuta la prima Conferenza di VAS durante la quale è stato presentato il documento preliminare per l'espletamento della fase di Scoping; contemporaneamente è stata effettuata un'assemblea aperta alla partecipazione dei cittadini, informati mediante pubbliche affissioni;
- la proposta di Variante generale, unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica, è stata messa a disposizione sul sito www.parcogroane.it e presso l'Ufficio Segreteria del Consorzio per chiunque avesse voluto prenderne visione, dandone comunicazione tramite affissione agli albi pretori comunali e mediante avviso sul Burl n.15 del 15 aprile 2009;
- in data 22 maggio 2009 si è tenuta l'assemblea pubblica di presentazione degli atti di Variante comprensivi di Rapporto Ambientale; nella stessa sede si sono discussi gli esiti del percorso pianificatorio e di valutazione con le associazioni ambientaliste;
- nel periodo di consultazione e messa a disposizione della proposta di Variante del PTC con relativo Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica sono pervenuti al Parco n. 7 contributi, tra pareri ed osservazioni;
- l'Autorità competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità procedente, in data 28/05/2009 ha espresso, con condizioni, parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale delle Groane;
- l'Assemblea Consortile dell'Ente gestore del Parco, con deliberazione n. 16 del 29 maggio 2009, ha adottato la variante generale al PTC ed ha provveduto alla sua pubblicazione;
- l'Assemblea Consortile del Parco delle Groane, con deliberazione n. 28 del 27 novembre 2009 ha deliberato le controdeduzioni alle osservazioni presentate alla variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento adottata il 29 maggio 2009 e in data 4

dicembre 2009 l'Autorità competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità procedente, ha espresso un ulteriore parere motivato circa la compatibilità ambientale della Variante, così come modificata a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni;

- il procedimento di approvazione della Variante è stato avviato il 22 marzo 2010 con nota prot. T1.2010.0005124 trasmessa agli Enti locali e con decreto del Direttore Generale Sistemi Verdi e Paesaggio n. 6892 del 12 luglio 2010 è stato istituito un Gruppo di Lavoro interdirezionale per l'istruttoria, comprensivo delle autorità regionali competenti per la VAS e la VI;
- l'Autorità competente per la Valutazione d'incidenza, presso la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, ha espresso con decreto n. 11259 del 25/11/2011 parere positivo circa la non incidenza del Piano sui siti della Rete Natura 2000, integrato, successivamente alle modifiche apportate dall'istruttoria, con decreto n. 5123 del 8/06/2012;
- l'Autorità competente per la VAS, presso la Direzione Generale Territorio e Urbanistica, ha espresso con decreto n. 5604 del 26 Giugno 2012 il parere motivato finale di VAS;

2. Partecipazione

Il processo partecipativo ai fini dell'adozione della Variante ha coinvolto i soggetti competenti in materia ambientale e le associazioni e gli enti portatori d'interessi particolari o diffusi - ex d.g.r.n. 8/6420.

Al fine di adempiere all'obbligo di consultazione previsto dal processo di VAS :

- in data 16 gennaio 2009 si è tenuta la prima Conferenza di valutazione del processo di VAS durante la quale è stato presentato il documento preliminare (Scoping); dell'esito dell'incontro si è redatto apposito verbale;
- in data 16 gennaio 2009 si è tenuta l'assemblea pubblica aperta a tutti i cittadini, debitamente informati per mezzo di pubbliche affissioni, per l'esame delle valutazioni ambientali;
- a seguito della prima Conferenza di valutazione sono state presentate n. 6 osservazioni/pareri: tali contributi sono stati considerati per la stesura della versione definitiva del Documento di scoping.
- il 26 e 27 marzo 2009 si sono svolti incontri unilaterali di presentazione della proposta di variante con le Amministrazioni dei Comuni consorziati;
- con atto prot. n. 1738 del 6 aprile 2009 è stato dato avviso di deposito della proposta di variante del PTC con relativo Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica;
- in data 22 maggio 2009 si è tenuta la Conferenza finale di valutazione ambientale (VAS), nonchè l'Assemblea pubblica di presentazione degli atti di Variante comprensivi della relativa VAS; nella stessa sede si sono discussi gli esiti del percorso pianificatorio e di valutazione con le associazioni ambientaliste;

Le osservazioni e i contributi più significativi pervenuti durante queste fasi sono stati recepiti nel Piano, come evidenziato nella Dichiarazione di sintesi allegata alla deliberazione di adozione del piano.

3. Istruttoria

Durante l'iter per l'approvazione del Piano a livello regionale, la D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia ha attivato un Gruppo di lavoro interdirezionale (GdL) coinvolgendo nell'attività di verifica prevista dall'art. 19, comma 2, della l.r. 86/83, competenze e professionalità diverse interne a Regione Lombardia. Nel corso dell'istruttoria il GdL ha effettuato 4 sopralluoghi nelle aree interessate dalla Variante e si è riunito 12 volte.

il Gruppo di Lavoro ha verificato la variante rispetto agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia, ed ha apportato alcune modifiche volte ad aumentare la tutela naturalistica, evitare il consumo del suolo ed ampliare l'area sottoposta a tutela dei beni storici architettonici, nonché contemperare le esigenze di sviluppo locale.

In particolare l'istruttoria regionale ha:

- assicurato l'accoglimento delle modifiche finalizzate ad una maggior tutela, alla salvaguardia della biodiversità ed alla difesa del suolo;
- garantito la difesa del suolo agricolo ed il controllo della pressione legata all'espansione urbanizzata, con particolare attenzione alle zone di pregio naturalistico e paesistico, ridimensionando le richieste di creare nuove aree a servizi comunali e non accogliendo la maggior parte delle nuove zone di iniziativa comunale;
- favorito ed accolto le trasformazioni delle aree da zona di iniziativa comunale, dove il comune può definire qualsiasi indice edificatorio, a zone edificate, dove l'indice fondiario massimo per le zone residenziali di espansione è 0,80 mc/mq, per consentire una maggior tutela da parte del Parco ed una miglior gestione del territorio;
- favorito la tutela ed il recupero delle fornaci, prevedendo un possibile ampliamento fino al 15% della Superficie lorda di pavimentazione, a fronte di rilevanti benefici pubblici e previo accordo tra il Comune interessato ed il Parco;
- favorito il perseguimento ed il potenziamento dell'attività agricola, consentendo l'edificazione delle strutture ai sensi della l.r. 12/05 (non prevista nella proposta del Parco);
- non accolto le nuove previsioni a zone a parco attrezzato "di progetto", sulle quali era prevista un'elevata potenzialità edificatoria pari al 30% di SLP del lotto di riferimento ed una superficie coperta pari al 20%, salvo l'accoglimento parziale della proposta di accoglimento a parco attrezzato di progetto per l'ambito denominato "Città Satellite", in Comune di Limbiate, oggetto di un Protocollo di Intesa, sottoscritto tra Regione Lombardia, Parco delle Groane, Ersaf, Comune di Limbiate e la società Parco Giochi Groane srl nell'ottobre 2009, finalizzato a riqualificare l'intero ambito incrementando la fruizione ed eliminando le situazioni di degrado;
- accolto, nelle zone a parco attrezzato "consolidato", l'aumento delle volumetrie consentite negli interventi di ristrutturazione edilizia fino ad un massimo del 15% della superficie coperta esistente, oltre ad un ulteriore ampliamento non superiore al 15% della superficie lorda di pavimentazione esistente, a condizione che la superficie libera da mantenere rimanga pari al 50%;

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 07 agosto 2012

- recepito le previsioni riguardanti l'ospedale di Garbagnate, ossia la rilocalizzazione della struttura attuale su un'area limitrofa di circa 130.000 mq così come definite dal Protocollo d'Intesa, stipulato, il 15 gennaio 2010, da Regione Lombardia, Infrastrutture Lombarde, Azienda ospedaliera Salvini, Comune di Garbagnate e Consorzio parco delle Groane;
- accolto la trasformazione dell'azzoneamento dell'attuale ospedale da zona per servizi comprensoriali a zona di interesse storico-architettonico;
- accolto le previsioni del Parco di realizzare un punto di accesso all'area protetta in corrispondenza della stazione ferroviaria Parco Groane e dei parcheggi di interscambio per favorire lo sviluppo di una mobilità sostenibile, nonché contribuire a riqualificare il contesto.
- non accolto la trasformazione da area destinata a depuratore in comune di Cesano Maderno a zona a parco attrezzato di progetto, in coerenza con quanto determinato per le aree di progetto, in quanto l'area risulta già bonificata, come certificato dalla Provincia di Milano con disposizione dirigenziale n. 91 del 26 marzo 2008; ha invece accolto il cambio di azzoneamento finalizzato ad una miglior tutela e riqualificazione dell'area;
- accolto la possibilità di ampliare gli edifici industriali esistenti nel Parco fino al 20% della Slp e comunque entro il limite massimo di 2.000 mq, previa realizzazione di compensazioni ambientali, per mantenere e potenziare i livelli occupazionali e favorire la riqualificazione paesistico ambientale dei contesti industriali nel Parco;
- riformulato le norme tecniche per adeguarle alle disposizioni di legge ed agli indirizzi regionali;

Inoltre, con decreto n. 11259 del 25/11/2011, la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio UO Parchi e Rete Natura 2020 - Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità, in qualità di Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, ha espresso valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza della possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti IT2050001 Pineta di Cesate e IT2050002 Boschi delle Groane a condizione che, in occasione della Valutazione di Incidenza dei futuri interventi di urbanizzazione, si adottino i criteri di mitigazione indicati dallo Studio di Incidenza: realizzazione di habitat artificiali, zone ecotonali, zone umide, siepi e filari.

Tale decreto è stato integrato con analogo provvedimento, n. 5123 in del 08/06/2012, successivo alle modifiche apportate dall'istruttoria.

4. Parere motivato finale di VAS

Con decreto n.5604 del 26 Giugno 2012 è stato formulato dall'Autorità competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità procedente, il Parere Motivato Finale positivo, che ha confermato il parere motivato assunto in fase di adozione del Piano dal Parco, valutando l'istruttoria relativa alla Variante congruente rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale della Regione Lombardia e non ravvisando problematiche rispetto alla compatibilità ambientale tali da comportare un adeguamento della documentazione di Piano.

L'Autorità competente per la VAS ha, pertanto, decretato:

1. di esprimere parere motivato finale positivo, con le prescrizioni ed indicazioni riportate ai punti 2 e 3, relativo alla Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane, adottata con deliberazione n. 16 del 29/05/2009 dall'Assemblea Consortile dell'Ente ed esaminata dal GdL, la cui istruttoria si è conclusa in data 2 aprile 2012. Tale variante è costituita dai seguenti elaborati - agli atti della Struttura:
 1. Norme Tecniche di Attuazione;
 2. Tavole - Planimetria di piano - (Tavola 1A e Tavola 1B) scala 1:10.000;
 3. Tavole - Vincoli e tutele - (Tavola 2A e Tavola 2B) scala 1:10.000.
2. di richiamare le prescrizioni - del decreto prof. reg. n. 11259 del 25/11/2011 della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, Parchi e Rete Natura 2020 - UO Parchi e Rete Natura 2020 - Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità - in merito alla potenziale incidenza dei futuri interventi di urbanizzazione sull'integrità dei Siti IT2050001 Pineta di Cesate e IT2050002 Boschi delle Groane;
3. di stabilire le seguenti indicazioni e prescrizioni per il Monitoraggio del PTC:

il monitoraggio del PTC dovrà essere avviato da parte del Consorzio di Gestione del Parco ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e le tempistiche previste nel capitolo 7 - PIANO DI MONITORAGGIO - del Rapporto Ambientale e con le seguenti condizioni:

 - il monitoraggio dovrà tenere conto sia degli impatti (positivi e negativi) derivanti dall'attuazione dei singoli interventi a livello comunale, sia degli impatti cumulativi generati dalla variante al piano;
 - le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati ottenuti e le eventuali misure correttive adottate dovranno essere raccordati con il monitoraggio del PGT dei comuni interessati dalla proposta di variante e i rapporti periodici di monitoraggio dovranno essere messi a disposizione sul sito web "SIVAS" e comunicati, per via telematica, alle Autorità regionali procedente e competente per la VAS;
 - il monitoraggio dovrà dare atto delle misure di mitigazione e compensazioni previste e del raggiungimento degli obiettivi sottesi alle misure stesse.

5. Conclusioni

A seguito dell'espressione del parere motivato, l'Autorità procedente recepisce, nel deliberato, le indicazioni e le prescrizioni relative al Monitoraggio del PTC.